

DXXXI.

## TORNATA DI LUNEDÌ 1° FEBBRAIO 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Rinnocamento degli Uffici. — Seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria — Sulla soppressione degli articoli 38, 39 e 40, e sull'articolo sostitutivo di essi, proposto dal Ministero, parlano il deputato Canzi, il relatore Minghetti, il ministro delle finanze ed i deputati Spirito, Gerardi, Franceschini — La Camera approva l'articolo proposto dal Ministero, in sostituzione degli articoli 39 e 40, e l'articolo 46, rimasto sospeso, e divenuto ora il 44 — Sull'articolo 47, ora 45, parlano il deputato Sonnino Sidney ed il relatore Minghetti — L'articolo è approvato — Intorno all'articolo 48, divenuto 46, parlano i deputati Canzi, Romeo, Corleo, Gerardi, Sonnino Sidney, Spirito, Di San Giuliano, Lualdi, il relatore Minghetti, il ministro delle finanze ed il presidente del Consiglio — Vengono respinti due emendamenti dei deputati Sonnino Sidney e Spirito, ed approvasi l'articolo della Commissione — Sull'articolo 49, divenuto 47, parlano i deputati Canzi, Mussi, Carmine, Della Rocca, Toscanelli, Chimicri, Spirito, Gerardi, il relatore Minghetti ed il ministro Magliani — Vien respinto un emendamento dei deputati Carmine e Canzi, ed approvato l'articolo proposto dalla Commissione. — Si annunziano: una interpellanza del deputato Ferrari Luigi sulle conseguenze della ritardata discussione della riforma della legge comunale e provinciale; una interrogazione del deputato Pasquali sul sistema di politica giudiziaria praticata dal guardasigilli; una interpellanza del deputato Vollaro sulla esecuzione della legge per i danneggiati politici delle provincie meridionali; ed un'interrogazione dei deputati Parona e Terribiglio per sapere se sarà presentato un disegno di legge in favore delle famiglie dei medici morti di colera o per altre malattie contratte in servizio dello Stato e dei comuni — Dichiarazione sul proposito del presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle ore 2,15 pom.

**Di San Giuseppe, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

**Petizione.**

3677. Il Consiglio comunale di Ponza, provincia di Terra di Lavoro, chiede che, considerate le eccezionali condizioni di quell'isola, si introduca a suo favore un'eccezione nelle nuove disposizioni

legislative sulla caccia, concedendo la facoltà di esercitare con le reti la caccia alle quaglie ed altri uccelli.

**Omaggi.**

**Presidente.** Si dà lettura del titolo degli omaggi giunti alla Camera.

**Di San Giuseppe, segretario,** legge:

Dal Ministero delle finanze — Relazione intorno ai risultati economici ed amministrativi ot-

tenuti dall'officina governativa di carte e valori in Torino per l'esercizio dal 1<sup>o</sup> gennaio 1884, al 30 gennaio 1885, copie 300;

Dal signor conte Neri Malvezzi di Bologna — Carteggio inedito di Ticone Brahe, Giovanni Keplere e di altri celebri astronomi e matematici dei secoli XVI e XVII con Giovanni Antonio Magiari, tratto dall'archivio Malvezzi de' Medici in Bologna, pubblicato ed illustrato da Antonio Favaro, una copia;

Dal prefetto della provincia di Verona — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1885, una copia;

Da l.<sup>a</sup> Deputazione provinciale di Roma — Atti di quel Consiglio provinciale riferibili agli anni 1884-85, una copia;

Dal signor Giulio Sartorio sindaco di Lercara Friddi — Relazione letta al Consiglio comunale il 20 ottobre 1885, copie 5.

Dalla signora Giuseppina Gola, vedova Genero — Documenti giustificativi dell'innocenza e dell'integrità del cav. Felice Genero, copie 3.

### Rinnovamento degli uffici.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Rinnovamento degli uffici. Si proceda al sorteggio.

**Quartieri, segretario, per l'estrazione a sorte.**

#### Ufficio I.

Alimena, Antonibon, Arcoleo, Barbieri, Bernini, Bonacci, Borelli Bartolomeo, Borrelli Davide, Carmine, Cavalletto, Cavallini, Cerulli, Chiala, Chigi, Colonna Sciarra, Coppino, Cordova, Corrado, Cuccia, De Pazzi, De Rolland, Di Balua, Dini Ulisse, Di Sant'Onofrio, Di Villadorata, Dotto, Fabbri, Failla Eugenio, Fazio Luigi, Ferrari Luigi, Ferri, Filopalati, Gangitano, Gioiatti, Giovagnoli, Lacava, Libetta, Marcatili, Martini Giovanni Battista, Maurigi, Mazzaroli, Meardi, Mezzanotte, Mordini, Napodano, Pasquali, Raccchia, Rinaldi Antonio, Riola, Roberti, Rogadeo, Sagariga Visconti, Sambiasi, Tajani, Torlova, Tubi, Zanolini.

#### Ufficio II.

Adamoli, Angeloni, Araldi, Barracco Giovanni, Bovio, Cagnola, Caminacci, Capo, Cappelli, Cafaly, Cocco-Ortu, Corsi, Crispi, Curcio Giorgio, Della Marmora, Della Rocca, Diligenti, Di Marzo, Di Pisa, Di San Giuseppe, Ercole, Fabbriotti, Ferrati, Frola, Gallotti, Gattelli, Grossi, Luchini Odoardo, Lunghini, Oliva, Orsetti, Pais, Pandolfi, Parisi-Panisi, Parpaglia, Pasolini, Pellegrini, Placido, Plebano, Pozzolini, Pugliese-Giannonc,

Quartieri, Ronchetti, Raspoli, Saladini, Sangiunetti, Saporito, Secondi, Spaventa, Suardo, Tartufari, Teti, Tittoni, Vaccai, Valleggia, Vigna, Visocchi.

#### Ufficio III.

Amadei, Argenti, Balestra, Barracco Luigi, Bertolotti, Boneschi, Buonomo, Caetani Onorato, Carpeggiani, Casati, Chiapusso, Chinaglia, Colombini, Costa, Cucchi Luigi, De Lieto, De Mari, De Saint-Bon, Fili Astolfone, Firmaturi, Franchetti, Francica, Gaetani Roberto, Gandolfi, Giudici, Guillichini, Indelicato, Lucchini Giovanni, Maccry, Maldini, Mancini, Marescalchi, Mattei, Minghetti, Mori, Masini, Narducci, Oddone, Papa, Pelicux, Perelli, Petriccione, Raffaele, Rossi, Roux, San Martino, Scarselli, Serena, Sinco, Sennino Sidney, Squarcina, Toaldi, Torrigiani, Trevisani, Turbiglio, Umiana, Zucconi.

#### Ufficio IV.

Accolla, Antoci, Baglioni, Barsanti, Basteris, Billi, Billia Giovanni, Bonavoglia, Bordonaro, Borghi, Brin, Battini, Carboni, Cardarelli, Castellazzo, Cavalletti, D'Adda, Del Balzo, De Riscis, De Seta, Di Belmonte Gaetano, Di Belmonte Gioacchino, Di Breganze, Dini Enrico, Di San Gialiano, Fabbri, Falconi, Ferraciu, Figlia, Fortis, Giordano Ernesto, Golia, Grimaldi, Guala, Guevara, Lagasi, Maffi, Maluta, Marselli, Mascilli, Masselli, Miceli, Nicotera, Panattoni, Riccio G.B., Ricotti, Romanin Jacur, Ruggeri, Sigismondi, Simonelli, Soldati-Tiburzi, Tivaroni, Villa, Visconti-Venosta, Vellaro, Zanardelli.

#### Ufficio V.

Acquaviva, Agliardi, Baecelli Guido, Barattieri, Barazzuoli, Beneventani, Bonardi, Borsari, Boselli, Botta, Cavalli, Cibrario, Conin, Corleo, Cucchi Francesco, Dayala-Valva, Dari, De Blasio Vincenzo, De Filippis, Domaria, Fabris, Finocchiario, Garelli, Indelli, Levi, Lovito, Lucca, Luciani, Luporini, Marazio, Martini Ferdinando, Monzani, Moscatelli, Odeseolchi, Palomba, Panizza, Parodi, Penserini, Plutino, Polvere, Pullè, Ravenna, Righi, Riolo, Romano, Romeo, Sacchi, Severi, Simeoni, Solimbergo, Solinas-Apostola, Sonnino Giorgio, Spirito, Tecchio, Tenani, Trasta.

#### Ufficio VI.

Andolfato, Avanti, Balsano, Basetti Atanasio, Bertani, Berti Domenico, Bianchi, Biglia Felice, Bonajuto, Bonghi, Brunetti, Buano, Canzi, Chiaradia, Chimirri, Coffari, Colaianni, Cordopatri,

Curioni, D'Arco, De Basecourt, De Cristofaro, Del Giudice, Di Camporeale, Di Rudini, Gabelli, Ghiani-Mameli, Ginori-Lischi, Grassi, Grassi-Pasini, Guicciardini, Lazzaro, Lorenzini, Lualdi, Luzzatti, Majoli, Marchieri, Mariotti Filippo, Mazziotti Matteo, Miniscalchi, Novi-Lena, Orsini, Pace, Pavoncelli, Ruggiero, Salaris, Schiavoni, Serra, Tegas, Tommasi-Crudeli, Toscanelli, Ungaro, Vacchelli, Venturi, Vetere, Zeppa.

*Ufficio VII.*

Baccarini, Baccelli Augusto, Baldini, Bardoscia, Berio, Borgatta, Borgnini, Borromeo, Branca, Capilongo, Capponi, Carnazza-Amari, Codronchi, Costantini, De Blasio Luigi, Del Zio, Depretis, De Renzis, De Zerbi, Di Belgioioso, Di Blasio Scipione, Farini, Favale, Fazio Enrico, Ferrari Carlo, Fornaciari, Franzì, Fulci, Gallo, Geymet, Gianolio, Giordano Giuseppe, Lanzara, Mantellini, Maranca - Antinori, Marietti Giovanni, Mazza, Melodia, Morana, Palitti, Pavesi, Pelosini, Peruzzi, Pierotti, Pelti, Binaldi Pietro, Rocco Marco, Roncalli, Savini, Sciacca della Scala, Semola, Sola, Spagnoletti, Speroni, Velini, Zuccaro.

*Ufficio VIII.*

Alario, Basetti Giovanni Lorenzo, Basini, Berti Lodovico, Bosdari, Broccoli, Bruniali, Cadenazzi, Capelle, Capone, Carcani, Clementi, Cocozza, Curzio Francesco, Damiani, Del Santo, Di Baucina, Di Groppello, Elia, Fabrizi, Farina Luigi, Fortunato, Gagliardo, Gerardi, Giuriati, Liroy, Lugli, Marcera, Martelli-Bolognini, Martinotti, Massabò, Maurogò nato, Mazziotti Pietro, Merzario, Morelli, Nocito, Paita, Palizzolo, Parenzo, Parona, Patrizii, Pavoni, Picardi, Randaccio, Ricci Agostino, Ricci Francesco, Rosano, Salomone, Sani Giacomo, Seismit-Doda, Serafini, Sole, Sprovieri, Taverna, Trincherà, Viganì.

*Ufficio IX.*

Aporti, Arnaboldi, Asperti, Bajocco, Bastogi, Bruschettini, Cairolì, Canevaro, Capozzi, Castelli, Colonna-Avella, Comini, Compans, Correale, Correnti, Corvetto, Del Vasto, Delvecchio, Di Gaeta, Di San Donato, Faina Zeffirino, Farina Nicola, Ferrari Ettore, Franceschini, Franzosini, Fusco, Garibaldi, Genala, Giardina, Giovannini, Gorio, Inviti, La Porta, Lazzarini, Najoecchi, Menotti, Morandi, Mussi, Nervo, Pascolato, Patamia, Pianciani, Plastino, Priario, Prinetti, Raggio, Rocco Pietro, Sani Severina, Sbarbaro, Simoni, Sormani-Moretti, Sorrentino, Tondi, Trompeo, Vastarini-Cresi, Vayra.

Seguito della discussione intorno al disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

La Camera rammenta che la discussione rimase sospesa al titolo secondo, articolo 48 e successivi, che la Commissione si riservò di modificare.

Infatti la Camera ha sott'occhi la nuova dizione dei diversi articoli che rimangono del disegno di legge, secondo le proposte della Commissione.

La Camera rammenta pure che furono sospesi diversi articoli, cioè gli articoli 39, 40, 41.

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Minghetti, relatore.** La Commissione ha cercato di riordinare il meglio e più logicamente che poteva questi articoli; ma naturalmente, si riserva poi quel lavoro di coordinazione ultima, che è ammesso dal regolamento e che potrebbe in qualche cosa migliorare il testo, collocando un articolo in uno piuttosto che in un altro posto.

**Presidente.** Anzitutto la Camera rammenta che sono rimasti sospesi gli articoli 39, 40 e 41, secondo l'antica numerazione.

La Commissione propone ora la soppressione di questi articoli, ed eguale proposta fa l'onorevole Canzi. Però sta innanzi alla Camera una nuova compilazione di questi articoli, fusi in un solo, proposta dal ministero. Ne dò lettura:

“ Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare almeno i due terzi del prodotto ordinaro del fondo, l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione della imposta dell'anno. »

Onorevole Canzi, Ella mantiene la soppressione degli articoli 39, 40 e 41, proposta anche dalla Commissione?

**Canzi.** Mi associo alla Commissione, per quanto la Commissione si è associata a me, nel volere la soppressione di quegli articoli; ma, siccome ve n'è uno il quale indubitatamente non è da essa soppresso, ed è l'articolo 41, mi riserverei di proporre la soppressione, per conto mio.

Nell'articolo 41 è detto...

**Presidente.** Permetta: gli articoli sospesi sono, secondo l'antica numerazione, il 39, il 40 ed il 41.

La Commissione propone la soppressione degli articoli 39 e 40; è vero?

**Minghetti, relatore.** E 41. Tutti tre dovrebbero essere soppressi. L'argomento di cui parla l'onorevole Canzi, viene più tardi all'articolo 49.

**Canzi.** Precisamente.

**Minghetti, relatore.** Abbia pazienza, dunque, e differisca a parlarne quando verrà in discussione quell'articolo. Intanto avverto che la soppressione di questi articoli non viene dall'onorevole Canzi, ma che è opera del nostro cervello.

**Canzi.** Io non ho voluto dire che la Commissione sia venuta alla conclusione mia; ma semplicemente che la Commissione ha fatto, dopo di me, la sua proposta.

Del resto, neppur questo è esatto; ed io non posso, in alcun modo, associarmi alla Commissione; perchè essa ha soppresso quegli articoli in questo luogo, ma li ha riprodotti in un altro: io, invece, intendo che sieno soppressi in via assoluta.

Quanto poi alle ragioni per le quali intendo di sopprimerli, se l'onorevole presidente lo crede opportuno, ne differirò lo svolgimento a quando questi articoli ci verranno presentati nel luogo dove li ha messi la Commissione.

**Presidente.** La discussione vuol esser fatta ora, perchè il Governo propone un articolo sostitutivo a questi articoli, e l'articolo del Governo viene ora in discussione.

**Canzi.** Sta bene.

**Presidente.** Onorevole ministro delle finanze, il Governo persiste nell'articolo che propone?

**Magliani, ministro delle finanze.** Il Governo vi persiste; ma mi pare che l'onorevole Canzi potrebbe svolgere le sue idee, dopo, a proposito degli articoli nei quali si introducono alcune delle disposizioni, che egli vorrebbe sopprimere. L'articolo aggiuntivo del Ministero non ha una relazione diretta con le disposizioni che l'onorevole Canzi vorrebbe sopprimere. Di modo che la Camera potrebbe discutere l'articolo aggiuntivo che propone il ministro, riservando le questioni che solleva l'onorevole Canzi al luogo in cui la Commissione trasporta gli articoli che egli vorrebbe sopprimere.

**Presidente.** Il Governo crede che si debba discutere questo articolo aggiuntivo ora?

**Magliani, ministro delle finanze.** Il Governo crede che si debba discutere ora, senza pregiudizio degli articoli 39, 40 e 41.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Minghetti, relatore.** L'onorevole Canzi potrà fare

le sue osservazioni quando si discuteranno gli articoli 48 e 49.

Possiamo adesso essere tutti d'accordo nel sopprimere questi articoli. Domanderà che queste disposizioni siano soppresso stabilmente allora quando saremo a quegli articoli.

**Canzi.** Allora si discuterà ora l'articolo proposto che riprodurrebbe il mio emendamento sulla stessa materia, cioè sull'esonero dell'imposta.

**Magliani, ministro delle finanze.** Precisamente.

**Presidente.** All'articolo 40 erano stati proposti diversi emendamenti.

Uno dell'onorevole Spirito, firmato anche dagli onorevoli Carnazza, Saporito, Di San Giuliano, Romeo, Pavoncelli, Arcoleo, Testa, Di Sant'Onofrio, Di Gaeta, Cefaly, Squarcina, Tondi, Sonnino Giorgio, Di Belmonte.

De lettura di questo emendamento:

« Quando per disastri straordinari sia distrutta, per uno o più anni, la rendita totale di un fondo, o almeno la metà di essa, si ha diritto nel primo caso al rilascio e nel secondo ad una minorazione dell'imposta, giusta le norme che saranno stabilite nel regolamento. »

L'onorevole Spirito si è riservato di svolgere il suo emendamento a quest'articolo al quale si riferisca.

**Magliani, ministro delle finanze.** L'articolo proposto dal Governo è appunto in sostituzione degli emendamenti degli onorevoli Canzi, Spirito e Franceschini.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

**Spirito.** Io aveva presentato anche un altro emendamento all'articolo 39: dichiaro di ritirarlo avendo la Commissione soppresso quest'articolo. In quanto all'articolo 40, poichè di contro alla soppressione proposta dalla Commissione, vi è l'articolo sostitutivo del Ministero, io mi permetto di dire poche parole soltanto, giacchè il ministro, in fondo è venuto ad accettare il concetto della mia proposta, non solo nella sostanza, ma anche nella forma. In fatti, se prima era idea dell'onorevole ministro delle finanze di rinviare al regolamento l'applicazione del principio contenuto nel mio emendamento, cosa che io contrastava, ora il ministro stesso ha riconosciuto giusto che l'affermazione di un tale principio debba essere fatta nella legge, salvo a stabilire per regolamento le modalità del principio stesso.

La sola differenza che si riscontra nell'articolo aggiuntivo, proposto dal Ministero, a quel che a me pare, è nella proporzione della mode-

razione della imposta, quando avvenga il caso, non della totale perdita della rendita, ma di una gran parte di essa.

Io mi attengo con la mia proposta a quello che era il fondamento della legge napoletana, che cioè si debba il rilascio quando si perda la intera rendita di un anno, e si debba la moderazione quando si perda almeno la metà della rendita di un anno.

Il Ministero propone che si debba la moderazione, quando si perdano almeno due terze parti della rendita di un anno.

Se è così, abbiamo in favore della mia proposta la lunga consuetudine di una legge, che è stata in vigore per oltre mezzo secolo; e questo è sempre qualche cosa.

Di più aggiungo ancora, che a me pare giusto che quando si perde la metà o più della rendita annuale di un fondo, non si possa pretendere dal disgraziato possessore del fondo stesso, anche la imposta totale, senza un giusto ed equo rilascio. Quindi io pregherei l'onorevole ministro delle finanze, che è venuto finalmente a riconoscere la equità di questa proposta, di volerla ammettere nei termini, in cui fu da me presentata, che, ripeto, sono i termini consentiti dalla legge catastale napoletana e che, certo, non hanno prodotto nessun inconveniente.

Quindi io mi auguro che il Governo, nel suo articolo aggiuntivo, voglia intenermente accettare la proposta da me presentata, la quale ebbe ancora l'adesione di molti nostri colleghi.

**Presidente.** L'onorevole Di San Giuliano aveva pure presentato una proposta, che corrisponde a quella dell'onorevole Canzi, cioè la soppressione degli articoli 39 e 40. È presente l'onorevole Di San Giuliano?

*(Non è presente.)*

**Gerardi.** *(Della Commissione)* Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gerardi.** *(Della Commissione)* È un fatto che l'onorevole ministro dichiarò di aderire in massima all'emendamento dell'onorevole Spirito; ma è anche un fatto che la Commissione non potè e non potrebbe oggi accettare quell'emendamento se non viene sostanzialmente corretto.

Imperocchè, se udendone la lettura, poichè non l'ho qui sott'occhio, ne compresi esattamente il concetto, vi si stabilisce che il rilascio e la moderazione d'imposta sono concessi e avranno luogo in tutti i casi d'infortuni straordinari, senza eccezione alcuna.

Ora questo noi non possiamo accettare, per una

ragione di per sè stessa evidente, nei casi, e sono i più, d'infortuni straordinari sì, ma ricorrenti, i quali, per conseguenza, devono contemplarsi nelle deduzioni da farsi nell'estimo o nella stima del prodotto medio del suolo. Se in questi casi si concedesse il condono, o la moderazione della imposta, il contribuente, con offesa della giustizia e dell'interesse legittimo della finanza, conseguirebbe una seconda volta quella diminuzione d'imposta, che già gli fu fatta nella formazione dell'estimo.

Ed io amo di ricordare quanto ci fu detto a questo riguardo dall'onorevole Della Rocca, il quale allorchè venne a proporre la riduzione dell'imponibile dei terreni soggetti all'azione vulcanica, ci faceva osservare, che per tal guisa si sarebbe schivata la necessità di quelle varie successive moderazioni dell'imposta, che giusta le leggi vigenti nelle provincie napoletane, si accordano al verificarsi dell'infortunio non senza notevoli inconvenienti e difficoltà.

Noi dovovamo, e quindi dobbiamo, pure accettando, in massima, la proposta dell'onorevole Spirito, escludere assolutamente quegli infortuni, che nella legge sono già contemplati per una diminuzione dell'estimo, e in questi termini abbiamo formulato la nostra aggiunta.

È una dimostrazione ben evidente della verità delle nostre considerazioni si deriva anche dalla applicazione di quella stessa legge vigente nelle provincie del mezzogiorno che l'onorevole Spirito ci ha ricordata, e che noi abbiamo presa in esame.

Imperocchè, come ci fu detto anche dall'onorevole ministro delle finanze, quella legge è stata applicata nel caso di perdita del prodotto degli oliveti per l'infortunio della invasione della mosca dell'olivo che, di frequente e a certi periodi, colpisce quella coltura, e che, appunto per ciò, in alcuni catasti viene contemplato per la corrispondente diminuzione della quantità media del prodotto, come lo dovrà essere a termini dell'articolo 12 di questa legge, e giusta le chiare ed ampie dichiarazioni che il Ministero e la Commissione hanno già fatto in proposito.

È qui devo soggiungere un'altra notevole osservazione, ed è questa: che, a norma delle leggi napoletane, quando si concede per questo titolo, la moderazione della imposta, le quote sgravate si reimpongono a carico del circondario, cosicchè la finanza non ne soffre detrimento di sorta. È una vera associazione di mutuo soccorso fra i contribuenti di un dato circondario, fondata sopra un lodevole concetto di previdenza e provvidenza.

Ma, coll'aggiunta che si propone dalla Commissione e dal Ministero si entra in una via affatto

diversa; si stabilisce puramente e semplicemente che, allorché per infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo vengano a mancare i due terzi almeno del prodotto, il contribuente possa essere sollevato dal peso dell'imposta che non sarebbe in grado di soddisfare integralmente per lo straordinario infortunio non contemplato nello estimo.

È una deviazione dalle norme troppo rigorose dei catasti stabili, che la Commissione crede di dover consentire per ragioni di evidente equità e convenienza, ed anche per non urtare contro le tradizioni e le consuetudini di buona parte del regno.

Però abbiamo creduto di dover stabilire che la perdita del prodotto non sia inferiore ai due terzi, perchè è evidente che se si andasse più in là, le domande di moderazione e di condono dell'imposta diventerebbero troppo frequenti, e si farebbe luogo a pretese ed abusi dannosi all'interesse e al regolare andamento dell'amministrazione.

Ed è per queste considerazioni che la Commissione, proponendo, di pieno accordo coll'onorevole ministro, codesta aggiunta, la quale accoglie in massima, ma con le necessarie limitazioni, il concetto dell'onorevole Spirito, dichiara di non poter accettare, nei termini in cui è concepito, il suo emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Canzi ha proposto anche egli un emendamento all'articolo 40; ma a me pare che esso si riferisca a quest'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

**Canzi.** Precisamente. Io ho pochissime parole da dire per manifestare la mia gradevole impressione, osservando che il Ministero è andato assai più avanti di quello che io voleva.

Io ho presentato un emendamento perchè si facesse luogo alla diminuzione d'imposta, quando andava perso tutto il reddito: il Ministero è andato più in là, ed accorda questa diminuzione anche quando il reddito scompare per due terzi.

Io quindi non ho altro da fare senonchè associarmi alla generosa ed ampia proposta del Ministero, senza aggiungere altro.

**Presidente.** Onorevole Franceschini, Ella aveva presentato un emendamento, che potrebbe riferirsi a questa nuova dizione dell'articolo in discussione.

**Gerardi.** (Della Commissione) Chiedo di parlare.

**Franceschini.** Desidera parlare, onorevole Gerardi?

**Presidente.** Onorevole Franceschini, io dò fa-

coltà di parlare a lei, e deve prenderla da me questa facoltà e non da altri.

**Franceschini.** Sarà brevissimo: dopo le dichiarazioni esplicite fatte alla Camera dall'onorevole ministro delle finanze, sperava proprio che il mio emendamento sarebbe stato accolto nella sua sostanza e secondo i criteri che lo informano, cioè del condono dell'imposta anche nel caso della perdita di metà del reddito. Poichè l'onorevole ministro delle finanze sa benissimo che secondo il regolamento del 1817 si dava luogo al condono totale o parziale dell'imposta, non solo quando si trattava della perdita totale, ma anche della metà.

Cosicchè, mi perdoni l'onorevole Commissione, ma le osservazioni fatte per giustificare la riduzione a due terzi io non le trovo troppo giuste, dappoichè le notizie ed informazioni dateci oggi dall'onorevole Gerardi erano già note all'onorevole ministro delle finanze, il quale, ciò non ostante, per la giustizia ed equità da cui è animato, aveva creduto di poter accogliere l'emendamento secondo le norme da me proposte. E tanto più lo sperava, avuto riguardo alle critiche condizioni della nostra travagliata agricoltura ed avuto riguardo anche, come tante volte ha detto l'onorevole ministro delle finanze, che non si poteva concepire una legge di perequazione senza sgravio. Nondimeno, qualora le nostre condizioni finanziarie non permettano di accogliere per questa parte la nostra domanda del condono, anche quando ci sia la metà della perdita, sento la necessità di rimettermi alle conclusioni della Commissione e del Governo, i quali hanno creduto di accettare soltanto una parte della domanda che si conteneva nell'emendamento da noi presentato.

Quindi non posso che rassegnarmi, perchè quando si dice che le condizioni finanziarie non permettono di far di più, non sarò io, lo ripeto, che vorrò compromettere il bilancio dello Stato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani,** ministro delle finanze. Le parole dell'onorevole Franceschini mi rendono avvertito come intorno a questo articolo vi sia un equivoco.

Comincio dal dire che le condizioni finanziarie non entrano per nulla nella questione, la quale non va trattata in rapporto al bilancio dello Stato. Ora l'equivoco sta in ciò; io dichiarai nella discussione generale che in massima si sarebbe potuto studiare se e fino a qual punto sarebbe stato conveniente introdurre in questa legge una disposizione pressochè conforme a quella del decreto napoletano del 1817, e mantenendo fermo questo concetto io lo ho propugnato nel seno della

Commissione, ma non ho mai detto che si dovesse copiare *al liberam* il decreto del 1817, che si dovesse mantenere tale e quale sia nelle sue parole sia quanto alla misura dell'esonero e della moderazione; anzi dichiarai assolutamente che mi pareva conveniente rimandare tutta questa materia al regolamento.

Dunque su questo proposito il Ministero non ha fatto nessuna esplicita dichiarazione.

Dopo ciò avendo il Ministero propugnato in massima la convenienza di questa disposizione nel seno della Commissione, avendo discusso la materia, ed essendo venuto d'accordo con la Commissione medesima nel senso di limitare la disposizione agli infertili, non considerata nel catasto, e di restringere la facoltà di accordare moderazione al caso della perdita dei due terzi della rendita per le ragioni che ha testè esposto l'onorevole relatore, il Ministero coerente alle sue dichiarazioni, non diminuisce punto la sua promessa, anzi la mantiene; e la mantiene anche in modo più ampio di quello che avea detto, poichè, invece di accettare l'emendamento Canzi, che si riferisce alla perdita della istera rendita, o quello dell'onorevole Spirito, che propone la metà, si è tenuto ad una via di mezzo.

Dopo questa dichiarazione, io voglio sperare che l'onorevole Spirito, e l'onorevole Franceschini, non vorranno insistere nelle loro proposte, le quali ad ogni modo il Governo non può accettare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

**Spirito.** Ho letto ora l'articolo formulato dal Ministero, che non avevo bene inteso dalla lettura fattane dall'onorevole presidente. Lo accetto, perchè mi pare che poggi sulla massima che si debba tener conto delle disgrazie, quando non sieno state prevedute nella determinazione degli estimi. Prego però l'onorevole ministro delle finanze di accettare il mio emendamento al suo articolo aggiuntivo là dove dice: "l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione dell'imposta dell'anno."

Che cosa vuol dire questa facoltà rimessa all'amministrazione finanziaria, la quale potrebbe accordare o no, ispirandosi a criteri fiscali, quando questa proposta è informata ad un principio della più stretta ed assoluta giustizia?

Onde io proporrei invece che l'articolo terminasse con queste parole sole: "sarà accordata una moderazione dell'imposta dell'anno."

Non ho altro a dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io prego ancora una volta l'onorevole Spirito di non insistere su questo suo emendamento. Gli rammento che il decreto napoletano era concepito in questi termini: "il contribuente può domandare ecc.," Noi invece diciamo: "l'amministrazione può accordare ecc."

D'altra parte se si dicesse: *l'amministrazione accorderà*, si darebbe all'amministrazione l'obbligo di procedere d'ufficio anche senza la domanda del contribuente: ora io credo che lo stesso onorevole Spirito non desideri che ci sia questo obbligo.

Ma poi è da considerarsi che non esiste una differenza sostanziale fra l'emendamento dell'onorevole Spirito e l'articolo proposto dal Ministero, essendo di per sè cosa evidentissima che l'amministrazione non si rifiuterà mai di accogliere la domanda del contribuente; ma non può l'amministrazione stessa assumersi l'impegno di procedere *ex officio* quando il contribuente non lo domandi.

**Presidente.** Onorevole Spirito, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, insiste nel suo emendamento?

**Spirito.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro ed accetto l'articolo aggiuntivo come sta.

**Presidente.** Nemmeno l'onorevole Canzi insiste?

**Canzi.** Non insisto.

**Gerardi. (Della Commissione)** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Prima di dar facoltà di parlare all'onorevole Gerardi debbo far avvertire che questo articolo aggiuntivo viene a sostituire gli articoli 39 e 40 di antica dizione e non l'articolo 41; perchè il 41 si riferisce ad un altro argomento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi. (Della Commissione)** Non mi piace di far perdere il tempo alla Camera, ma non posso tacere una dichiarazione.

L'onorevole Canzi nelle poche parole testè pronunziate ha mosso una censura alla Commissione, la censura, cioè, di non avere essa consentito quanto da lui si chiedeva, e di aver poi accordato qualche cosa di più. Ma questa censura dell'onorevole nostro collega non ha fondamento. L'onorevole Canzi aveva enunciata alla Commissione una proposta di massima, la quale, a mio avviso, avrebbe dovuto esser respinta, per le stesse ragioni per le quali abbiamo dovuto respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Spirito. Difatti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Canzi parla, in genere,

di infortuni, di casi eccezionali indipendenti dalla volontà del proprietario; ed è questo concetto appunto che non possiamo accettare, perchè siamo fermi nell'altro che si possa consentire una moderazione, un condono dell'imposta, soltanto quando si tratta di fatti, di infortuni straordinari non compresi nella formazione dell'estimo.

**Presidente.** Veniamo ai voti: furono dunque lasciati sospesi gli articoli 39 e 40, in sostituzione dei quali il Ministero ha proposto il seguente articolo unico:

“ Nel caso che per parziali infortuni, non contemplati nella formazione dell'estimo, venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione della imposta dell'anno. ”

Essendo ritirati i diversi emendamenti proposti a questo articolo, lo pongo a partito così come l'ha proposto il Ministero e come io l'ho letto.

(È approvato.)

Rimane sempre sospeso l'articolo 41.

**Minghetti, relatore.** L'articolo 41 trova il suo posto all'articolo 49, per cui si può andare innanzi.

**Presidente.** Sta bene; allora è riservata all'articolo 49 la discussione dell'articolo 41.

Ora verrebbe l'articolo 46 proposto dalla Commissione:

“ Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento Modenese ordinato con la legge 4 gennaio 1880, n. 5222 (serie 2<sup>a</sup>). ”

Non essendovi emendamenti proposti a quest'articolo e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 46, che la Commissione domandò che si sospendesse e che corrisponde all'articolo 45 dell'antico progetto.

(È approvato.)

Ora verremo agli articoli sostitutivi del titolo II.

“ Articolo 48 che diviene 47. I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge, salvo le disposizioni seguenti. ”

L'onorevole Sennino Sidney ha presentato a questo articolo il seguente emendamento.

Sopprimere la parola: “ Salvo le disposizioni degli articoli seguenti. ”

L'onorevole Sennino Sidney ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Sennino Sidney.** Io proponevo di sopprimere l'ultimo inciso “ Salvo le disposizioni seguenti, ” inciso che motivò nell'ultima tornata la mia proposta di sospendere la discussione di questo articolo.

L'importanza di questo inciso sta in ciò, che con esso si subordina quest'articolo a tutti quelli che seguono, mentre nel modo in cui esso era formulato nel primitivo progetto della Commissione tutti gli articoli seguenti erano subordinati a questo. Mi spiego.

Tutto l'insieme delle disposizioni transitorie come ora ci viene proposto dal Governo, e accettato dalla Commissione, è molto diverso dal sistema proposto prima dalla Commissione, ed è molto più grave per i contribuenti. Osservate che le “ disposizioni degli articoli seguenti ” si riferiscono all'articolo 48, nel quale si determina che l'aliquota generale sarà del 7 per cento, e non potrà dare un'imposta totale, in tutto il regno, maggiore di cento milioni. Poi c'è un altro articolo, ora 55, nel quale si fa subito un'eccezione alla fissità dei contingenti compartimentali, che si proclama in quest'articolo 47, e ciò con il caricare la quota dei contingenti non esatti dal 1880, per il compartimento Modenese, ed altri del compartimento Veneto e Lombardo, su tutti i compartimenti del regno. Dunque col primo sistema della Commissione avevano questa garanzia per vari compartimenti del regno: nessun compartimento poteva venire aggravato; e la perequazione rappresentava un notevole beneficio per tutti i compartimenti meno uno. Tutti dovevano essere sgravati con l'applicazione generale dell'aliquota che sarebbe risultata dal rapporto tra il nuovo estimo ed il contingente del compartimento meno aggravato, vale a dire che, tenendo fermi i contingenti ed applicando il nuovo estimo a tutti i compartimenti, quel compartimento che avesse dato l'aliquota minore diventava norma per tutti gli altri.

Sicché, per effetto della perequazione si diceva, e questo fu uno dei motivi più forti per i quali si cercava di indurre tutti a votare quasi all'unanimità questa legge: qui non ci può esser questione fra regione e regione, perchè nessun compartimento verrà aggravato per effetto della perequazione; sarà questione tra Tizio e Caio nello interno dei compartimenti; la perequazione è individuale fra fondo e fondo; compartimenti che soffriranno per effetto della perequazione non ce ne saranno.



Questo era l'intento del primo progetto presentato dalla Commissione.

Ora tutto questo muta e invece ci si dice che l'aliquota generale sarà in genere del 7 per cento, ma che l'imposta totale sarà di cento milioni. Ecco a che si riducono oggi tutte le vantate garanzie. Quindi, visto che l'imposta totale, oggi, senza i decimi, è di 96 milioni, quello che si sgraverà agli uni sarà aggravato sugli altri compartimenti. Mi pare che ci sia una bella differenza fra i due sistemi.

Inoltre si comincia fino da ora a dire: questi contingenti compartimentali, che dichiariamo fissi per un ventennio, saranno aumentati immediatamente di una quota del compartimento modenese e lombardo-veneto, e poi fra quattro o cinque anni, cioè appena finite le operazioni catastali, saranno di nuovo aumentati per effetto dell'applicazione del nuovo estimo con la nuova aliquota generale.

Quindi a me pare che questo articolo 47 diventi assolutamente inutile perchè non contiene garanzia di sorta e aggrava moltissimo le condizioni che erano state prima stabilite dalla Commissione e dal Governo per tutti i compartimenti.

Io capisco che motivi finanziari, che le condizioni del bilancio abbiano potuto indurre e Commissione e Governo a recedere dalle prime proposte. Le prime proposte difatti eseguite esattamente, cioè applicando l'aliquota del compartimento meno aggravato a tutto il regno, avrebbero evidentemente portato una notevole diminuzione negli introiti dell'imposta fondiaria. Imperocchè è impossibile ammettere (per quanto si possa dubitare della maggiore gravità dell'imposta sull'uno piuttosto che sull'altro compartimento), è impossibile ammettere che oggi siano tutti gravati nella stessa misura; e, data una differenza, il prendere l'aliquota minore come norma generale, vi porta necessariamente una riduzione nella cifra totale. Da ciò il pericolo per la finanza di vedere l'imposta, che oggidì è (indipendentemente dai decimi) di 96 milioni, scendere a 70 o 60.

Comprendo, dico, che queste ragioni abbiano potuto far recedere il Ministero e la Commissione. Ma vi domando se veramente si possa ritenere per cosa corretta, l'aver fatto delle promesse larghissime a tutti i compartimenti nella discussione generale, tanto da avere ottenuto un bel voto di approvazione, e poi facendosi forte anche di quel prestigio che certamente viene da un forte voto favorevole di massima, venire negli articoli a ridurre quelle promesse in limiti molto più ristretti.

Io proporrei un sistema di mezzo.

Ammettiamo pure che si bandisca come normale l'aliquota del 7 per cento per tutti i compartimenti, anche se il compartimento meno gravato avesse dato il 3 o 4 per cento, come è preferibilissimo.

**Minghetti, relatore.** Avrebbe dato il 12.

**Sonnino Sidney.** No, onorevole Minghetti; prendendo per base l'aliquota del compartimento meno aggravato si avrebbe in complesso una somma molto minore di quella attuale.

Se voi avete parecchi compartimenti che oggi sono gravati diversamente (è questo il punto di partenza della perequazione fondiaria) e vi danno una data somma, prendendo poi per base il compartimento meno gravato, questo rimarrà lo stesso, ma gli altri diminuiranno, e quindi in complesso avrete una somma minore all'attuale. Dunque il totale sarà sempre inferiore, e dato che oggi abbiamo 96 milioni, domani ne avremo 70, 60, quel che sarà.

Ora, io dicevo, prendiamo un sistema di mezzo: applichiamo pure come regola, appena fatto il catasto, questa aliquota generale per tutto il regno; ma, per quei compartimenti che verrebbero ad essere necessariamente aggravati, aspettiamo, per alcuni anni; diamo loro il termine di un ventennio, nel quale la perequazione non sarà che interna; così, avranno un'aliquota inferiore, per ventennio, e poi, dopo, entreranno nella regola generale.

È questo un sistema medio tra i due; e mi parrebbe equo, di fronte alle promesse fatte. Poichè, son forse mutate le condizioni generali? Che cosa è accaduto di nuovo, da un mese a questa parte, perchè si possa dire che oggi non bastino più quei 60 milioni che ieri bastavano?

Non lo so. Ad ogni modo, vorrei sentire un po' che ragioni possano addurre e Governo e Commissione, per giustificare questo grande mutamento di scena, fatto all'ultimo momento; mutamento di scena, che avrà per conseguenza di far pagare parecchi milioni di più alla metà, almeno, dei compartimenti del regno.

Se le ragioni saranno buone, si potrà anche ammettere l'aggiunta: "Salvo le disposizioni degli articoli seguenti."

Del resto, fra gli articoli seguenti che potrebbero derogare a questo articolo 48, non vorrei davvero mettere l'articolo 55; mi pare quasi una derisione, una ironia proclamare che i contingenti attuali sono immobili, per 20 anni, salvo che, sin da domani, cominciano a crescere di quel tanto che non vogliono pagare il Modenese o il Lombardo-Veneto; e in attesa di vederli aumentare di nuovo fra tre o quattro anni,

Io aspetto qualche spiegazione in proposito.

**Presidente.** La Commissione ha inteso l'emendamento. Lo accetta?

**Minghetti, relatore.** Ha inteso l'emendamento; ma non può accettarlo.

Mi è d'uopo che io dia qualche spiegazione.

Prima di tutto dirò all'onorevole Sonnino che il *salvo le disposizioni seguenti* si toglierebbe o no quante volte la Camera approvasse o respingesse gli articoli. È questo uno di quei lavori di coordinamento precisamente preveduti dal regolamento, per il quale la Commissione, al fine del suo lavoro, viene davanti alla Camera e dice: è d'uopo modificare questo o quel punto.

Adunque il dire *salvo le disposizioni seguenti* non implicherebbe nulla, perchè qualora le disposizioni fossero tolte, la Commissione sarebbe la prima a venire a chiedere alla Camera di togliere parimenti l'inciso.

Ma questa è una questione di forma. Adesso l'onorevole Sonnino ha portato la questione in ben più ampia regione, ed ha detto; era ottimo il concetto della Commissione, ma perchè lo ha abbandonato, perchè gli ha sostituito, od accettata la sostituzione di un'altra formula? Ma l'onorevole Sonnino mi permetta che gli dica che tutti coloro che hanno parlato contro la perequazione nella discussione generale non hanno fatto altro che ripetere che la proposta della Commissione era vana, era una derisione, che la Commissione aveva creduto di portare avanti qualche cosa di serio, a cui non si credeva. Come dunque oggi dopo tanto gridare contro questo nostro concetto, si viene a domandarci perchè abbiamo accettato, od accettiamo quello del Governo? Mentre la concessione del Governo è stata la conseguenza di un *tolle* generale contro l'articolo che la Commissione aveva preposto?

**Sonnino Sidney.** Chiedo di parlare.

**Minghetti, relatore.** Ora vengo al secondo punto.

Si dice: nella prima vostra ipotesi eravate sicuri di stare al disotto della somma attuale del contingente generale. E chi glielo assicurava? Perchè non poteva l'imponibile crescere talmente anche nei compartimenti che avevano l'aliquota superiore, non solo da eguagliare, ma da superare la somma del contingente odierno generale.

Io comprendo che l'aliquota, poniamo, del compartimento meno gravato, fosse il 7, ma se l'imponibile di tutto il regno fosse stato pari a mille e cinquecento milioni, avrebbe dato più di 96 milioni, anzi più di 100 milioni. Inoltre vi sono i terreni non censiti, ma anche quelli censiti pos-

sono dare un imponibile molto maggiore; mi pare codesta una cosa molto chiara.

Finalmente, quanto all'aliquota 7 per cento, esso deriva dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio alla Camera, come pure l'ultimo articolo che vi è presentato, giacchè l'onorevole presidente del Consiglio disse, che si induceva a togliere i 3 decimi pur riparando ad un altro piccolo inconveniente; dico piccolo in sè, ma gravissimo per la ingiustizia con la quale percuoteva una parte sola d'Italia.

In quanto a me, ed in quanto alla Commissione, noi abbiamo accettata la formula così, come dal Governo ci era stata presentata; imperocchè parve che alla Camera tornassero grate le promesse fatte dal presidente del Consiglio. Ma noi non abbiamo avuto in mano i dati per giudicare se il 7 per cento sia o non sia per essere l'aliquota più conveniente.

Su questo punto debbo dichiarare che la nostra responsabilità, parlo a nome della Commissione, è al tutto coperta. La Commissione in questo non ha fatto altro che accettare il progetto governativo, nell'ipotesi che sia più benigno e più favorevolmente accolto di quello, che non fosse l'altro articolo che la Commissione aveva proposto.

Io non so se il 7 per cento sia una aliquota sufficiente per dare all'erario la somma che occorre. Io voglio in ciò essere assolutamente libero da ogni responsabilità.

**Gerardi.** Noi...

**Minghetti, relatore.** Noi, dice a ragione il mio collega Gerardi; perchè la Commissione, in questo punto, non ha presa iniziativa di nessuna specie. La Commissione, accettando quello che il Governo aveva detto, ha creduto di accettare una formula, la quale fosse più conciliativa, più benigna, più favorevole a tutti i contribuenti di quello che non fosse la formula da lei stessa proposta, ma sugli effetti finanziari ha dovuto riposare sulla fede del Ministero.

Del resto quando poi saremo al punto dell'applicazione si vedrà allora quello di cui avrà bisogno lo Stato.

Saranno i ministri delle finanze di allora che a questo penseranno; ora a noi non compete fare un esame dal quale ci mancano gli elementi. E perciò conchiudo col dire all'onorevole Sonnino Sidney che per la forma egli può benissimo abbandonare il suo emendamento, perchè non è punto impedito di togliere quelle parole in appresso; e per la sostanza mi pare di avergli date quelle spiegazioni che desiderava di avere.

**Presidente.** La discussione parmi abbia invaso

un pochino il campo degli articoli successivi, poichè l'emendamento dell'onorevole Sonnino Sidney tenderebbe a pregiudicare le deliberazioni della Camera relativamente agli articoli che vengono appresso.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Ed è per que to che noi lo respingiamo.

**Presidente.** È perciò che credo sia bene che la Camera consideri tutta la importanza dell'emendamento dell'onorevole Sonnino Sidney.

**Sonnino Sidney.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Sonnino Sidney.** Io non ho alcuna difficoltà di sospendere la soppressione di quest'inciso: "salvo le disposizioni degli articoli seguenti."

La mia proposta consisteva essenzialmente nel trasportarlo all'articolo seguente. Qui resterebbe l'articolo come era prima proposto e all'articolo 49 si direbbe: "Salvo pel ventunio le disposizioni dell'articolo 47."

Non ho difficoltà di sospendere la questione speciale, la quale, ridotta a questo solo articolo, è di semplice forma. Ma faccio osservare che, ammessa l'aggiunta, quest'articolo diventa una vera ironia.

**Presidente.** Dunque Ella non insiste per ora sulla sua proposta?

**Sonnino Sidney.** Non insisto.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 48, che diventa il 47:

"I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge salvo le disposizioni seguenti."

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Si passerà alla discussione dell'articolo 48, secondo la nuova compilazione. Ne do lettura:

"Compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

"In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del regno.

"Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

"Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 36 nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla

legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del regno.

"Pei comuni nei quali l'imposta per effetto dell'applicazione della nuova aliquota supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni."

**Canzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Canzi.** Ho chiesto di parlare su questo articolo perchè nel suo quarto alinea vengono riprodotti gli articoli 39 e 40, dei quali io aveva domandata la soppressione.

Evidentemente noi, facendo la legge che stiamo discutendo, vogliamo uniformarci ad un criterio di giustizia, e perciò abbiamo nella legge stessa determinato che l'aliquota debba esser proporzionata al reddito. Ora, invece, con la disposizione dell'alinea quarto si verrebbe a stabilire che, quando per un fatto qualsiasi indipendente dalla volontà del contribuente e dal suo reddito venga a diminuire o ad aumentare in qualsiasi parte del regno il prodotto della terra, ciò non debba portar variazione nel contingente generale, ma bensì modificare l'aliquota.

In altri termini, premesso che venga stabilita un'aliquota del 7 per cento, se per fatto, ad esempio, di un'eruzione del Vesuvio, o di un'inondazione che porti inghiacciamento sopra una parte di terreni fertili, venisse a diminuire l'estensione del terreno suscettibile d'imposta, e dovesse perciò lo Stato perdere una parte dell'introito, esso dovrebbe potersene rivalere su tutti gli altri contribuenti allo scopo di mantenere intatto il contingente generale.

A me pare che questo sia un concetto non giusto e che turba la stabilità della imposta, senza notevoli vantaggi per l'erario. *Ogni anno* dovrebbe l'aliquota variare!

Un solo ettaro di terre di cui venga a scomparire la produttività, oppure un ettaro solo di aumento del territorio nazionale, per fatto di alluvione, basteranno a modificare l'aliquota per tutta Italia; saranno modificazioni inconcludenti di pochi centesimi, ma saranno modificazioni contro la giustizia, perchè non è giusto che io paghi più o meno per fatto di altri e per fatti indipendenti dalla volontà dell'uomo e per fatti infine che non alterano il mio reddito. Di più con questo sistema dovremo occupare la nostra armata di impiegati una parte dell'anno (foss'anche piccola), a fare tutti i minuti conteggi necessari per stabilire annualmente quale sarà l'aliquota nuova. E si badi che è anche dubbio se ciò sia nell'inte-

resse dell'erario, essendo più probabile che avvengano aumenti anzichè diminuzioni di territorio.

Infatti tutte le terre dei monti a poco a poco vengono al basso, allargano i delta, estendono le rive, cacciano il mare che cede il porto a nuove terre coltivabili; avvengono aumenti di terre per regolarizzazione del corso dei fiumi e per colmate, ecc.; è quindi più probabile un aumento anzichè una diminuzione di territorio.

Per queste ragioni a me pare contro giustizia e contro opportunità il lasciare questo capoverso nella legge, gli effetti del quale si tradurranno in improba ed improduttiva fatica per l'amministrazione; perciò insisto per la soppressione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

**Romeo.** Io debbo chiedere uno schiarimento alla Commissione ed al Governo. Nel primo capoverso di questo articolo si dice che "Compiute le operazioni catastali, si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo." Intanto nell'articolo precedente abbiamo stabilito che per 20 anni i contributi compartimentali non debbano essere alterati. Ma siccome in quell'articolo 47 che abbiamo votato c'è quel "salvo le disposizioni dei seguenti articoli" a cui accennava l'onorevole Sonnino, così io domando: se prima dei 20 anni si fossero compiute le operazioni della catastrazione, si altereranno, si intenderanno alterati i contingenti dei compartimenti catastali?

Se questo si vuole, onorevoli signori, allora io credo che inutilmente abbiamo votato l'articolo 47; ma a me non pare possibile che si possa fare una legge la quale con una mano dia e con l'altra tolga immediatamente quello che ha dato.

Dunque io, fino a nuova dimostrazione, voglio credere che quell'articolo debba restar fermo, ed in questo caso, perchè non possano nascere degli equivoci in una legge di questa specie, io vorrei pregare la Commissione di voler accettare una semplicissima aggiunta al primo capoverso, incominciando cioè con le seguenti parole: "Dopo il ventennio e compiuta tutta la operazione catastale, ecc."

Questa sarebbe una delle considerazioni che volevo fare. Un'altra perchè all'alinea 3<sup>a</sup> è detto: "Se questo contributo oltrepassasse i 100 milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota."

Ora io non voglio discutere se questa formola muti nella legge quel fatto che per quanto possa valere abbiamo stabilito, e cioè, che il contingente non debba in nessun caso oltrepassare i 100 milioni; per tutto il complesso di quest'arti-

colo molte considerazioni io potrei fare; ma me ne astengo per essere breve, e sono convintissimo che possono nascere equivoci sulla forma come è compilato principalmente sopra questo fatto che noi vogliamo stabilire di non oltrepassare i 100 milioni. Onde per conseguire viemaggiormente il concetto che credo debba essere quello della Commissione, vorrei che a questo capoverso si aggiungessero queste altre parole: "Se questo contributo oltrepassasse i 100 milioni che debbono rimanere inalterati come contingente generale dell'imposta, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota."

In breve, come la Camera vede, la mia proposta non ha altro scopo se non di chiarire punti che possono far nascere qualche equivoco.

Aspetto di udire le dichiarazioni della Commissione prima di mandare alla Presidenza le mie proposte.

**Presidente.** L'onorevole Corleo aveva presentato un emendamento a questo articolo: mi sembra però che il suo concetto sia trasfuso nel nuovo articolo proposto dalla Commissione e dal Governo; quindi mi pare ch'egli potrebbe ritirare il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleo.

**Corleo.** Io avevo proposto un emendamento all'articolo segnato adesso col numero 48; però le idee, che in esso io aveva sviluppate, sono state perfettamente accolte nella redazione del nuovo articolo.

Mi pare anzi che sulla nuova redazione ci sia un miglioramento sull'emendamento mio; perchè io proponevo di applicare di mano in mano in dieci anni di tempo l'aumento d'imposta, se mai vi fosse di fronte all'attuale *per provincie*, e qui invece si dice *per comuni*, che è assai meglio per i contribuenti.

Quindi non ho nessuna ragione per insistere sul mio emendamento, che già è stato accolto nella nuova redazione della Commissione.

**Presidente.** Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi.** (Della Commissione) Per dimostrare all'onorevole Canzi che la proposta da lui fatta non può essere accettata nè dalla Commissione nè dal Governo, io devo premettere una considerazione intorno al sistema che a termini delle ultime proposte fatte dal Governo e formulate in questo titolo II, si vorrebbe a stabilire per l'applicazione dell'imposta fondiaria.

Noi non andiamo a stabilire precisamente nè un sistema di ripartizione per contingente, nè un sistema di ripartizione per quotità.

Non il primo, perchè i contingenti restano abo-

liti, e si stabilisce invece un contributo generale; non il secondo, perchè con questa legge, in conformità alle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, si stabilisce un limite alla somma, che si dovrà contribuire dall'imposta fondiaria.

Ora, io prego l'onorevole Canzi di considerare se, consentendo il Governo alla fissazione di questo limite, di questo *maximum* dei 100 milioni, sia poi giusto, sia poi conveniente di mettere avanti, in nome degli interessi della proprietà fondiaria, proposte, le quali, sebbene di ben poca importanza, avrebbero per effetto di falciare anche codesto *maximum* del contributo fondiario.

Se si ammettesse puramente e semplicemente il sistema della quota, niente di più ragionevole, di più giusto della sua proposta. Ciascun contribuente paga l'imposta sui propri redditi nella misura fissata coll'aliquota generale. Se i redditi crescono, cresce la somma che la finanza riscuote, e viceversa; la finanza si avvantaggia nel primo caso e perde nel secondo. Ma quando si stabilisce che non ostante qualsiasi aumento dei redditi da imporsi, lo Stato non possa esigere più di una data somma, si può ragionevolmente pretendere che le quote non esatte, che le moderazioni di imposta rimangano a carico dello Stato, e costituiscano una perdita che non può essere mai compensata, perchè il *maximum* non può essere superato?

Dal canto mio, credo che la reimposizione di queste piccole quote, (e il ministro delle finanze chiarirà la questione sotto il punto di vista della amministrazione e della contabilità), sia l'esplicazione di un concetto che mi par giusto, quello cioè, che fissato il limite del contributo generale, se devono aver luogo, per le ragioni di giustizia e di equità che abbiamo discusse, delle moderazioni, dei condoni di imposte, debbano concorrere a rifonderne lo Stato, tutti i contribuenti l'imposta fondiaria, costituendo così tra essi, una associazione di mutuo sussidio contro i danni degli infortuni straordinarissimi, e saranno ben rari, non considerati nella formazione dell'estimo.

E dal canto mio dichiaro nettamente che dopo di aver cooperato, nello studio di questa legge, affinchè l'imposta abbia ad essere contenuta entro quei limiti che reputo conciliare la giustizia cogli interessi della economia nazionale, non mi sento disposto di andare più oltre nella via delle concessioni, perchè farei cosa contraria ai miei convincimenti, alla mia coscienza.

L'onorevole Romeo ci ha domandato se non

sia il caso di alcuni schiarimenti ed aggiunte all'articolo 48: ora la risposta alla domanda dell'onorevole Romeo forse si trova già nelle osservazioni ch'ebbi l'onore di fare. Soprattutto, egli ha detto, importa che sia assicurato, che i contingenti compartimentali non saranno aumentati; e ciò non soltanto fino al compimento delle operazioni catastali, ma per tutto il ventennio stabilito nell'articolo precedente. Ma io prego l'amico Romeo di considerare, che sarebbe un vero pleonasma il ripetere qui la dichiarazione che i contingenti compartimentali non potranno essere aumentati per un ventennio.

Romeo. Salvo le disposizioni però degli articoli...

Gerardi. (*Della Commissione*) Quando saremo a discutere le disposizioni degli articoli seguenti la Camera vedrà se ed in quanto le disposizioni stesse siano accettabili.

Romeo. Chiedo di parlare.

Gerardi. (*Della Commissione*) Pare che nella mente dell'onorevole Romeo, si sia sollevato il dubbio che quella dichiarazione così categorica, possa essere vulnerata dalle successive riservate disposizioni *posteriori*. A me pare di no; perchè dal momento che l'articolo 48 dice che non potranno essere alterati, e nell'articolo successivo si dice: che compiute le operazioni catastali si provvederà per legge all'attivazione del nuovo estimo, in base all'aliquota del 7 per cento, mi pare ben chiaro il concetto della legge, quello, cioè, che quand'anco il nuovo estimo fosse compiuto prima del ventennio, i contingenti compartimentali dovranno star fermi sino a che il ventennio non sia trascorso.

Romeo. Accetto la dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi.

Canzi. Il mio amico Gerardi ha voluto tirar fuori delle grosse parole a proposito della mia proposta. Egli ha parlato di *guerra al Bilancio!* Io non so come si possa accusar me di guerra al bilancio quando dal Governo è venuta la proposta di applicare l'aliquota del 7 per cento anticipata, anzichè fare tosto un conguaglio, e quando si sono accordati i 3 decimi *a tutti*, anche a quelli che non li volevano. (*ilarità*) Mi pare quindi non fosse il caso di parlar di guerra al bilancio a proposito delle mie parole, le quali si riferiscono soltanto alle diminuzioni o aumenti di territorio che possono derivare dall'articolo 35, ed ognuno quindi può vedere che ciò può avere pochissima importanza sul contingente generale, mentre invece avrà molta importanza il lavoro che si dovrà fare ogni anno per istabilire l'aliquota che varierà forse

soltanto di pochi centesimi, anzi di pochi millesimi. Io ho udito accennare dall'onorevole Gerardi perfino alle ragioni di contabilità per tener variabili queste aliquote. Ma in nome di Dio! se si può accennare a ragioni di contabilità è certamente nel senso inverso di non disturbare inutilmente la nostra amministrazione di contabilità per correre appresso a differenze di millesimi. Mantengo quindi la mia proposta di sopprimere il 4° alinea dell'articolo 48.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

**Sonnino Sidney.** Io ho due emendamenti a questo articolo.

Il 1°, stampato nella tabella 19 degli emendamenti, che consiste nell'aggiungere al 1° alinea le parole: *“ e restando salve pel ventennio le disposizioni dell'articolo 47. ”*

Il secondo è che al 4° alinea dell'articolo là dove si dice: *“ gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 36 nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del regno, ”* debbano sostituirsi le altre: *“ non daranno luogo a mutazioni nell'aliquota generale del regno. ”*

Il primo emendamento era originariamente proposto all'articolo 39 che è stato ora incluso in quest'articolo 48.

Parlerò distintamente delle due cose.

Riguardo alla prima proposta essa consiste in questo. Io dico: Compiute tutte le operazioni catastali, si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo, salvo il disposto dell'articolo 47, ossia salvo l'articolo che proclama fissi per 20 anni gli attuali contingenti compartimentali.

Qui debbo tornare sulla questione promossa all'articolo antecedente, e dire poche parole in risposta all'onorevole Minghetti.

In primo luogo osservo come nella sua risposta egli ha scambiato il rapporto medio che risulterebbe dall'applicazione del nuovo estimo ai vari contingenti compartimentali coll'aliquota minima, ossia col rapporto minimo che risulterà dall'applicazione dell'estimo al contingente attuale del compartimento meno gravato. Con la prima proposta della Commissione si diceva: il Governo avrà facoltà di applicare un'aliquota comune di imposta a tutti i beni censiti, purchè non ecceda quella che risulterebbe per il compartimento meno

aggravato, ripartendo l'attuale suo contingente sulle rendite del nuovo estimo.

Sicchè, fatto il nuovo estimo, si applica ai singoli compartimenti; si guarda, compartimento per compartimento, qual'è il rapporto fra il nuovo estimo e il contingente attuale. Stabiliti questi rapporti, si prende il minore fra tutti e si applica questo rapporto minore ad ogni altro compartimento. Evidentemente, avendo preso il minore dei rapporti, si vengono a ridurre tutti gli altri, e quindi la somma totale viene ridotta.

Dunque, siccome ci partiamo dal dato fisso dei contingenti compartimentali attuali, che nella loro somma danno 96 milioni, evidentemente questa riduzione portata dall'applicazione ai contingenti dell'aliquota minore risultante dall'estimo nuovo ci darà una riduzione di parecchi milioni nella somma totale.

Quindi la proposta prima della Commissione accettata dal Governo, poteva, è vero, portare un colpo grave al bilancio, ma certamente era un affidamento a un gran numero di compartimenti che la perequazione non avrebbe arrecato loro un aumento d'imposta.

L'onorevole Minghetti ha detto che si gridò il *Crucifige*, che si disse che era una mistificazione, e si sorprende che oggi qualcuno reclamasse questa promessa a cui aveva già rinunciato.

Osserverò prima di tutto che a me, qualora reclamassi l'adempimento di questa promessa, non si potrebbe fare accusa di contraddizione, perchè io non vi ho mai rinunciato. Del resto la Commissione rispose allora che mistificazione non ci era, che se non dava una sicurezza intera, perchè tutto si poteva mutare con legge nuova, porgeva però un affidamento molto serio, o tanto è vero che la Camera vi ha creduto che la proposta della Commissione ha avuto la sanzione di una maggioranza di 107 voti; quindi non si può dire che la Camera, nella sua maggioranza, non abbia presa sul serio la proposta fatta dalla Commissione e accettata dal Governo.

Oggi però si torna su quello che si era promesso, e preoccupati, a mio parere giustamente, delle condizioni finanziarie che sarebbero risultate dalla prima promessa fatta, si torna a fissare che la somma complessiva dell'imposta dovrà essere quella attuale, anzi aumentata di circa quattro milioni.

A questo io non mi oppongo: solamente io suggeriva che, visto che questa promessa si era fatta nella discussione generale e che si era tradotta in atto nell'articolo 47, a meno che questo articolo non sia una mistificazione, era equo che per

20 anni i contingenti compartimentali restassero quali erano; non dico di ridurre tutti quanti al rapporto del compartimento meno aggravato, ma ognuno resti quale è, ad eccezione di quelli che volessero profittare dell'applicazione dell'aliquota al 7 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Qui non si farebbe danno a nessun compartimento, ma si prenderebbe un temperamento conciliativo per un certo lasso di tempo, per i compartimenti che verrebbero, per effetto di questa legge, maggiormente aggravati.

Su questa proposta la Commissione non ha dato nessun parere. Suppongo che non l'accetti, ma ad ogni modo tengo a stabilire che la nuova proposta, se garantisce maggiormente il bilancio (e di questo ne son lieto), aggrava non lievemente le condizioni promesse nel primo progetto della Commissione, accettato dal Governo. E questo è fuori di dubbio. Se voi ripartirete 100 milioni di nuovo estimo, è naturale che essendo oggi la cifra uguale, ad alcuni compartimenti voi graverete quello che toglierete agli altri.

Vengo ora al secondo emendamento, quello che propone di lasciar fissa l'aliquota generale del regno, qualunque siano le piccole modificazioni che venissero apportate anno per anno al catasto per effetto dell'articolo 35. E qui noto che è avvenuto uno sbaglio, perchè deve dirsi 35 e non 36.

**Minghetti, relatore.** Ha ragione.

**Sonnino Sidney.** Qui devo ripetere con brevissime parole quello che diceva l'altro giorno. Io credo che ci sia un grande vantaggio nella fissità dell'aliquota, in una fissità assoluta, tale da togliere ogni diffidenza e sospetto ai contribuenti. E che, per garantire da oscillazioni di poche lire alla fine dell'anno la somma in bilancio, si debba mutare ogni anno l'aliquota infinitesimale che si applica ad ogni lira di reddito, mi pare un voler dare un lavoro enorme all'amministrazione senza un profitto corrispondente.

La variabilità dell'aliquota ingenera diffidenze e dubbi nell'animo dei contribuenti, e non corrisponde affatto alla natura dell'imposta fondiaria e al concetto che ha informato questa legge di perequazione.

Qui non si deve trattare di una garanzia solidale, di una specie di assicurazione (come diceva l'onorevole Gerardi) per parte di tutti i contribuenti della somma complessiva dell'imposta da pagarsi allo Stato; così si potrebbe considerare la cosa soltanto finchè si mantengono fissi i contingenti compartimentali.

Sarebbe un principio contrario ad ogni concetto

di imposta proporzionata al reddito, come dovrebbe essere oggi l'imposta di cui trattiamo.

Perchè debbo io pagar di meno o di più sul mio reddito, per la ragione che, in una provincia lontana, si è aumentato o diminuito il catasto, di un pezzo di terreno?

Non so spiegarcelo. E non so nemmeno spiegarci perchè sui soli proprietari debba cadere il peso di una calamità pubblica avvenuta in qualche provincia del regno, e se ne scarichi tutte le conseguenze su di essi con una aggiunta di imposta. Queste carità si facciano a carico di tutti i contribuenti, ed applaudirò; ma non vedo una ragione per cui, se una grandine o un terremoto fa un danno ad un comune, si debba aumentare la aliquota generale della sola fondiaria in tutto il regno.

Il principio stesso che informa la perequazione, cioè del tanto per cento d'imposta sul reddito medio, porta alla fissità della aliquota, fino a che voi non avrete dimostrato che il reddito è cresciuto, oppure non avrete dimostrato che l'aliquota generale si deve aumentare perchè il bilancio dello Stato richiede un maggiore introito da tutta la fondiaria; ma che le piccole aggiunte, le piccole trasposizioni in più o in meno debbano mutare continuamente questa aliquota, non mi pare cosa giustificabile; tanto più che, per quanto riguarda le piccole mutazioni del catasto, queste si compenseranno tra loro: da una parte, avrete l'accrescimento di un campo, dall'altra avrete un pezzetto sottratto. E non vale proprio la pena per queste piccole differenze di far oscillare continuamente l'aliquota generale della fondiaria.

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Minghetti, relatore.** L'onorevole Sonnino non ha riferito esattamente le dichiarazioni o le proposte della Commissione. Egli ha tralasciato un corno (*Si ride*) del dilemma. Perchè la Commissione diceva: il Governo applicherà l'aliquota del compartimento meno aggravato, per decreto reale; se ciò non bastasse, verrà davanti alla Camera e proporrà un disegno di legge. Ora, che cosa significava questo?

Significava che, qualora l'applicazione della aliquota del compartimento meno aggravato riuscisse all'erario, il Governo avrebbe dovuto presentarsi al Parlamento. La Camera invece ha voluto, ed è stato codesto uno dei punti capitali della discussione, che in ogni modo non si applichi un'aliquota se non per effetto di una nuova legge. Ecco dunque che quella seconda parte della nostra proposta, la

quale era un'ipotesi, è diventato oggi una necessità.

I cento milioni nella proposta governativa non sono un punto cui si debba imprescindibilmente arrivare, tutt'altro, essi sono il *maximum* cui potrà giungere il prodotto dell'imposta.

Se l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento, desse soltanto 70 ed 80 milioni, non per questo si potrebbe accrescere.

Ora, ecco dove sono i nostri dubbi, dove io credo ancor oggi che la nostra proposta riescisse, meglio della presente, vantaggiosa all'erario. Poichè se l'imponibile, per caso, fosse un miliardo, vede l'onorevole Sonnino che si ritrarrebbero 70 milioni, e non si potrebbe arrivare ai 100.

Ma, lasciando da parte questa, che mi pare una questione retrospettiva, e venendo all'emendamento dell'onorevole Sonnino, prego il proponente di considerare che oggi i contingenti sono fissi, e nondimeno si usa il sistema consacrato dal quarto capoverso di quest'articolo.

Se quest'operazione, della quale si mena sì gran rumore, si fa oggi, senza che per questo si dica che i contingenti sono mutati, che anzi è detto che rimangono fissi, perchè vogliamo adesso introdurre una variante, portando a carico del bilancio quelle che lo stesso onorevole Sonnino crede piccole sperequazioni, ma che possono nascere da una quantità di cause, e fra le altre, dalle inesigibilità che si verificano in un dato anno?

La Commissione tiene ferma questa disposizione e non dubita che dello stesso avviso sarà l'onorevole ministro, cui specialmente riguarda.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

**Spirito.** Io aveva presentato all'articolo 39 un emendamento, e, pochi momenti fa, ho dichiarato che lo ritiravo, in seguito alla soppressione di quell'articolo.

Ma allora non aveva visto che esso s'era quietamente annidato nell'articolo 48.

Questa trasposizione deve richiamare per necessità tutte le obiezioni, che s'erano mosse all'articolo 39, e la maggiore attenzione della Camera, poichè trattasi di una disposizione di somma importanza.

Non si tratta solo di aggravare coloro, che voi dicevate che non dovevano essere aggravati durante un ventennio, ma di stabilire una aliquota assai variabile, la quale produrrà un gravissimo danno economico al paese. Ed oltre a ciò, con questa disposizione verrà meno una delle promesse che ci furono fatte nell'ultimo giorno della

discussione generale dall'onorevole presidente del Consiglio.

È vero che la corona di quelle promesse oramai è rimasta senza fronde...

**Depretis, presidente del Consiglio.** Non ne manca neppur una!

**Spirito.** Vedrà l'onorevole presidente del Consiglio che con questo articolo 48, che stiamo discutendo, parecchie delle sue promesse sono cadute come foglie di autunno.

Potrà dire che forse non se ne è accorto; ma è un fatto che l'onorevole ministro delle finanze propone l'articolo 48, nella nuova forma concertata con la Commissione. Questa nuova proposta significa, che il contributo generale non sarà mai variato, qualunque cosa avvenga; significa che, se al primo giorno della applicazione noi saremo obbligati a raggiungere il massimo dell'aliquota stabilita nel 7 per cento; e se vi saranno, per disastri o per tante altre ragioni di quelle indicate negli articoli 36 e 40, gravi diminuzioni nel reddito fondiario, dovrete per necessità elevare l'aliquota al di sopra del 7 per cento.

Quindi, se questa è l'intenzione di coloro che hanno proposto quest'articolo, è chiaro che è venuta meno la promessa fatta dall'onorevole presidente del Consiglio...

**Depretis, presidente del Consiglio.** Ma non è vero!

**Spirito.** ... cioè che in nessun caso l'aliquota sarebbe stata maggiore del 7 per cento.

Se poi, o signori, credete che non si debba, come prometteva l'onorevole presidente del Consiglio, andare mai al di là dell'aliquota del 7 per cento, allora voi non potete dire, come stabilite in quest'articolo, che in nessun caso possa variarsi il contributo generale del regno.

Quindi io mi attendo chiare spiegazioni dal Governo e dalla Commissione, per vedere se la proposta che aveva rinfrancato in parte noi ed il paese, quella cioè che il 7 per cento non sarebbe mai oltrepassato, sarà seriamente mantenuta, ovvero essa non fu che una mistificazione.

**Presidente.** L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare.

**Romeo.** Una sola parola.

L'onorevole Gerardi ha detto che la disposizione dell'articolo 47 non si applica all'articolo 48. Io sarò un po' corto d'intelligenza, ma non so assolutamente comprendere la distinzione fatta dall'onorevole Gerardi. Se l'articolo 47 dice: salvo le disposizioni degli articoli seguenti, è evidente che se l'articolo 48 reca variazioni all'articolo 47, quest'ultimo articolo rimane modificato,



Ciò posto, io vorrei sapere se nelle leggi si possano porre determinazioni che non abbiano uno scopo; perchè se l'ultimo inciso dell'articolo 47 non ha il senso ch'io gli attribuisco, dovrò dire che questa è una nuova forma di compilazione delle leggi. Ma, se ha il significato ch'io temo, mi spieghi l'onorevole Gerardi, e mi spieghi il Governo: che significa "compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo?"

Ad ogni modo, sarebbe tolto ogni dubbio di interpretazione col lieve emendamento ch'io ho proposto, e che io spero ancora potrà essere accettato, giacchè non modifica ma chiarisce il senso dal Governo e dalla Commissione attribuito al primo capoverso di quell'articolo.

Io ho fatto anche un'altra proposta, la quale forse potrà apparire superflua; perchè io credo che le disposizioni con le quali si dichiara che il contingente debba restare sempre di 100 milioni, e che l'aliquota non andrà mai al di là del 7 per cento, siano, mi si permetta l'espressione, non disposizioni legislative, ma poesie.

Ma, poichè vogliamo impegnarci, perchè non precisiamo tassativamente che il contingente generale debba essere invariabilmente di 100 milioni? La disposizione come ci è proposta non mi pare che escluda nettamente il dubbio che il contingente possa riuscire superiore a quella somma.

Per chiarire il concetto della fissità del contingente, e non per altro, io ho proposto l'aggiunta al quarto capoverso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi.

**Canzi.** Una parola di risposta all'onorevole Minghetti, il quale, per dimostrare che le variazioni del contingente generale, qualora si sopprimesse il quarto capoverso di questo articolo, sarebbero gravi, addusse la ragione della possibilità che si verificchino alcune inesigibilità.

Ma se queste inesigibilità sono dipendenti dall'applicazione dell'articolo 36 è evidente che non possono essere importanti e che saranno compensate dagli aumenti. Se invece deriveranno da mancati pagamenti d'imposta non avranno nessuna importanza per la finanza, giacchè sappiamo per esperienza che gli esattori non sono molto usi ad abbandonare questi contributi; e se non li esigeranno nel 1886, li esigeranno quasi certamente nel 1887.

Per queste ragioni io insisto nel mio concetto; soltanto, invece di mantenere la mia proposta, mi associo a quella dell'onorevole Sonnino Sidney.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Magliani, ministro delle finanze.** Ho chiesto di parlare per dare brevi schiarimenti alla Camera.

L'articolo che si discute include due concetti essenziali: il primo è la determinazione del contributo generale fondiario del regno; il secondo l'invariabilità di cotesto contributo generale. In qual modo si stabilisce il contributo fondiario del regno? Applicando l'aliquota del 7 per cento all'imponibile accertato; il 7 per cento è dichiarato il massimo dell'aliquota.

Ma vi è anche un altro massimo, quello del contributo, che non può eccedere nel complesso la somma di 100 milioni. Da ciò deriva evidentemente che, se l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento all'imponibile accertato dal nuovo estimo portasse ad una somma di contributo generale superiore ai 100 milioni, bisognerebbe diminuire l'aliquota, poichè non si può superare la somma dei 100 milioni.

Ed al contrario se l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento portasse una cifra inferiore ai 100 milioni, il contributo generale rimarrebbe inferiore ai 100 milioni.

Questa è la spiegazione chiara, evidente, secondo me, dell'applicazione dell'aliquota del 7 per cento all'imponibile netto, con la condizione però che il contributo generale non ecceda i cento milioni.

Ciò posto, tutte le difficoltà, e tutti i dubbi che sono stati messi innanzi circa la possibilità di aumentare l'aliquota, cadono di per sé.

Il Governo ha promesso un'aliquota massima del sette per cento, e questa aliquota può discendere ove dia un contributo maggiore di cento milioni. Non vi è dunque da lamentare nè incoerenza, nè ritiro di promesse, e di dichiarazioni già fatte.

Ma in quest'articolo vi è anche un secondo concetto il quale non solo è finanziario, ma è connaturale alla materia della quale noi trattiamo; il contributo generale del regno, una volta stabilito nel modo che ho detto, deve rimanere inalterato, e perchè sia tale, e il bilancio dello Stato possa far sicuro assegnamento, come ha sempre fatto, sopra quella parte dell'entrata pubblica che risulta dalle imposte dirette, è necessario che le mutazioni in aumento od in diminuzione non alterino il contributo generale.

Ora vi sono due casi previsti non solo in questa ma nelle leggi vigenti, due casi di mutazione; quello della perenzione del fondo, l'altro della inesigibilità.

Quindi è evidente che, per mantenere intatto il contributo generale in entrambi i casi, la diminuzione nel prodotto dell'imposta deve porsi a carico degli altri contribuenti, e così ne viene la conseguenza necessaria, che si verifica anche oggi, che mentre, cioè, rimane fissa l'aliquota generale perchè il contributo generale non muta, si verifica invece qualche alterazione nei contributi speciali; alterazione temporanea, che non muta l'aliquota del 7 per cento, nè il contributo generale della imposta.

In conseguenza, poichè l'articolo che discutiamo corrisponde esattamente ai principii propri della materia ed al doppio concetto di stabilire un'aliquota massima e un contributo generale fisso, io credo che i dubbi posti innanzi da alcuni oratori non abbiano alcun fondamento e che la Camera possa con tranquilla coscienza votarlo.

Quanto poi all'onorevole Romeo, gli dirò che è inutile la spiegazione che egli domanda, perchè è evidente che questo articolo speciale della legge garantisce la invariabilità degli attuali contingenti per 20 anni, e che tale periodo non si può abbreviare.

Se il catasto nuovo fosse compiuto prima dei 20 anni, e venisse pubblicata prima dei 20 anni la legge nuova, che fissasse il nuovo estimo e invece dell'aliquota per avere i 100 milioni se ne fissasse un'altra, è evidente che essa andrebbe in vigore dopo il ventennio che è stabilito con l'articolo già votato dalla Camera. Sicchè qualunque dichiarazione a questo proposito mi pare inutile.

**Presidente.** Onorevole Canzi, ha facoltà di parlare.

**Canzi.** Rinunzio.

**Presidente.** Onorevole Romeo, ha facoltà di parlare.

**Romeo.** Rinunzio anch'io.

**Presidente.** Allora ha facoltà di parlare all'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano.** Io noto con molto piacere che l'onorevole ministro delle finanze, rispondendo all'onorevole Romeo, ha detto, che se le operazioni catastali venissero compiute prima del ventennio, non potrebbero applicarsi a quei compartimenti che eventualmente ne venissero aggravati, se non dopo il ventennio medesimo.

Questa dichiarazione ha molto valore, ma lo ha assai minore del testo della legge. Io non arrivo fino al punto di credere che questa risposta del ministro possa venir temperata nel resoconto, ma, ancorchè resti così come è, ha sempre minor valore del testo della legge.

Ora noi dobbiamo ricordare la storia dell'arti-

colo 47. Nell'articolo 47 (che portava, se non erro, un altro numero) mancava fino a poche ore fa l'inciso *salvo le disposizioni*, ecc., e quindi quell'articolo conteneva un affilamento chiarissimo, che per venti anni non si sarebbe aumentato alcun contingente compartimentale.

Le parole che ora si sono aggiunte: *salvo le disposizioni degli articoli seguenti*, non ostante le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, fanno nascere il dubbio, che con un'artificiosa circonlocuzione, si venga ad eludere la promessa fatta dal Governo.

**Minghetti.** (*Presidente della Commissione*) (*Con forza*) Protesto altamente!

**Di San Giuliano.** Non credo che questa sia stata l'idea del Governo, perchè sono sicuro che la Commissione non lo avrebbe seguito su questo terreno; e certo nelle persone che compongono la Commissione, trovo una garanzia contro queste possibili intenzioni del Governo.

In altri termini, è una dichiarazione di piena fiducia che faccio alla Commissione. (*Interruzione vicino all'oratore*)

Un egregio collega, interrompendomi, mi fa notare, che ho fatto questa dichiarazione perchè si è risentita la Commissione, e che se si fosse risentito il Governo, avrei estesa questa dichiarazione anche al Governo.

Dichiaro perciò che se il Governo si fosse risentito non l'avrei estesa al medesimo.

Comunque sia, qui è nell'interesse di tutti di compilare la legge nel modo più chiaro possibile. E questo articolo, signori, bisogna notarlo, ha un grande scopo patriottico, quello cioè di tranquillare alcune popolazioni del regno.

Io personalmente non me ne impensierisco perchè non credo che da questa legge nasceranno grandi alterazioni nei contingenti compartimentali; ma l'opinione mia non è molto diffusa in Italia; anzi, dall'un capo all'altro del regno prevale invece la opinione contraria. Ora, appunto perchè quest'opinione contraria è assai diffusa; appunto perchè noi, che abbiamo combattuto questa legge e che ora la riteniamo praticamente divenuta legge dello Stato, abbiamo il dovere di cercare di cooperare a vincere tutte le ripugnanze che essa desta in gran parte del paese, il Governo e la Commissione hanno alla loro volta il dovere non meno imperioso di facilitarci questo compito patriottico. Essi debbono desiderare più vivamente di quello che desideriamo noi che quelle disposizioni che possono servire a questo nobilissimo ufficio vengano redatte nel modo più chiaro possibile.

Per queste ragioni io credo che, dal momento

che il Ministero ha espresso un pensiero conforme a quello dell'onorevole Romeo, farebbe opera perfettamente logica e coerente se, in una forma o nell'altra, accettasse anche l'emendamento dell'onorevole Romeo che esprime il suo pensiero; e nella fiducia che vorrà farlo gli anticipo i miei ringraziamenti.

**Presidente.** Verremo dunque ai voti, essendo esaurita la discussione.

**Lualdi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Sa che cosa, onorevole Lualdi?

**Lualdi.** Su questo articolo.

**Presidente.** Ma la discussione è ormai esaurita.

**Lualdi.** Dirò pochissime parole. Coll'emendamento dell'onorevole Romeo si propone di non applicare il nuovo censimento se non trascorso il termine di venti anni.

Ora, io dico la verità, non posso accettare questa proposta perchè, se essa può giovare a coloro che pagano pochissimo, danneggia quelli che pagano moltissimo. E siccome quelli che pagano moltissimo si trovano in tutte le provincie del regno, io non vedo una ragione, che questi ultimi debbano venire sgravati anche prima del ventennio ove il nuovo catasto si compia prima di quel periodo.

**Presidente.** Dunque verremo ai voti.

Il primo emendamento è quello dell'onorevole Romeo; il quale vorrebbe che l'articolo 48 cominciasse con queste parole: "Dopo il ventennio e compiuto ecc., come nell'articolo."

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Minghetti, relatore.** Dopo le dichiarazioni molto esplicite dell'onorevole ministro, mi pare che l'onorevole Romeo possa ritirare il suo emendamento.

Quanto all'onorevole Lualdi dirò che la questione è già pregiudicata dall'articolo che abbiamo votato, il quale dice che i contingenti compartimentali resteranno immutati per venti anni. Deciderà poi la Camera se, restando fermi i contingenti compartimentali, potranno mutarsi prima del tempo i contributi provinciali, comunali, ed individuali.

Questa è una questione che è riservata a quando il Governo presenterà la legge sul nuovo estimo.

Finalmente quanto all'onorevole Sonnino debbo dire che il suo emendamento muta totalmente l'essenza del disegno di legge e quindi la Commissione non può accettarlo, come non accetta gli altri emendamenti.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Ho chiesto di parlare per unirmi alle preghiere fatte dal presidente della Commissione affinché siano abbandonati questi emendamenti.

L'emendamento del mio amico Romeo ha questo significato, che, per presentare la legge contemplata nel primo alinea dell'articolo che discutiamo, bisognerebbe aspettare la fine del ventennio. Ora, finito il ventennio, si deve applicare il nuovo estimo con le norme della legge; dunque, dopo le dichiarazioni fatte dal mio onorevole collega il presidente del Consiglio... (*Accenna il ministro Magliani — Ilarità prolungata.*) Vorrei che il mio errore fosse un augurio... riesce perfettamente inutile, e può ingenerare un sospetto sul senso della legge, che non può essere certamente nell'animo dell'onorevole Romeo.

Così pure, dopo le spiegazioni date, non si possono accettare gli altri emendamenti. Evidentemente anche il caso a cui ha accennato l'onorevole Lualdi delle provincie più aggravate, è contemplato in un articolo che viene dopo, nel quale troveranno soddisfazione i suoi desiderii. (*Vari deputati chiedono di parlare*)

Queste provincie domanderanno l'applicazione dell'articolo che contempla l'acceleramento delle operazioni catastali, e saranno senza alcun dubbio le provincie e i comuni più aggravati che manifesteranno questo desiderio.

Dunque la sua ipotesi non può verificarsi, e però io, non accettando nessuno degli emendamenti presentati, prego la Camera di votare l'articolo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Lualdi.** Ma io devo fare una dichiarazione per spiegare le mie parole.

**Presidente.** Le sue parole le hanno comprese tutti.

**Lualdi. (Rumori)** Io non ho sostenuto che si debba variare il contingente compartimentale, ma che con esso possa applicarsi anche prima del ventennio il nuovo estimo sgravando i contribuenti che risultassero eccessivamente colpiti, perequando così fra loro i proprietari dello stesso compartimento.

All'onorevole presidente del Consiglio poi rispondo che le mie osservazioni concernono soltanto le provincie che non vorranno, o non potranno approfittare della facoltà stabilita nel successivo articolo 49.

**Sonnino Sidney.** Chiedo di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, pongo a partito la chiusura.  
(Dopo prova e controprova, la chiusura è approvata.)

Come la Camera ha inteso, vi sono diversi emendamenti.

Onorevole Romeo mantiene o ritira il suo?

**Romeo.** Chiedo di parlare per una dichiarazione. (Rumori)

**Presidente.** Ma dichiarare se lo mantiene o lo ritira!

**Romeo.** Lo mantengo.

**Presidente.** Sta bene.

Oltre l'emendamento dell'onorevole Romeo, il quale vuole che a questo articolo si facciano precedere le parole: *Dopo il ventennio*, lasciando il resto come è, viene l'aggiunta che l'onorevole Sonnino, al quale si è associato l'onorevole Canzi, propone al primo capoverso nelle parole: " restando salve pel ventennio le disposizioni dell'articolo 47. "

L'onorevole Sonnino propone pure un emendamento al quarto capoverso; vale a dire la sostituzione della parola *aliquota* all'altra di *contributo*.

In ultimo, vi è la variazione dell'onorevole Spirito; il quale allo stesso capoverso propone che si aggiunga: " non potendosi, in alcun caso, oltrepassare la aliquota del 7 per cento. "

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Romeo.

(Non è approvato.)

Viene ora l'aggiunta al medesimo capoverso, proposta dall'onorevole Sonnino Sidney...

**Sonnino Sidney.** La ritiro. (ilarità)

**Presidente.** Ritira anche l'altro emendamento?

**Sonnino Sidney.** No.

**Presidente.** Pongo intanto a partito la prima parte dell'articolo.

" Compiute tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

" In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del regno.

" Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota. "

(È approvata)

Pongo ora a partito l'emendamento degli onorevoli Sonnino e Canzi al quarto capoverso.

(Non è approvato.)

Pongo ora a partito l'aggiunta dell'onorevole Spirito.

(Non è approvata.)

Pongo a partito l'ultimo capoverso dell'articolo.

(È approvato.)

Ora pongo a partito l'articolo 48 nel suo complesso, come fu proposto dal Governo e dalla Commissione, in questi termini:

" Compiute tutte le operazioni catastali, si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

" In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del regno.

" Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

" Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero, giusta l'articolo 35, nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del regno.

" Pei comuni nei quali la imposta per effetto dell'applicazione della nuova aliquota supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni. "

(È approvato.)

" Art. 49. I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi dentro il termine di due anni dalla promulgazione della legge, e continuati senza interruzione, in tutti i compartimenti del regno.

" Se alcuna provincia chiederà per mezzo del suo Consiglio, che i lavori predetti siano accelerati e condotti a termine nella sua circoscrizione, la dimanda sarà accolta, ma senza pregiudizio alcuno dell'andamento normale dei lavori in tutto il restante del regno. Perciò la provincia richiedente dovrà anticipare la metà delle spese.

" Per le provincie suddette sarà applicata, per decreto reale in via provvisoria, l'aliquota dell'imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune col l'attivazione generale del catasto in tutto il regno.

" Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio. "

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Primo è quello dell'onorevole Canzi, che è il seguente:

Dopo il primo capoverso continuare come segue: " Se alcuna provincia chiederà per mezzo del suo Consiglio che sieno accelerati i lavori per la formazione o per la correzione del catasto geometrico e della stima dei terreni nella sua circoscrizione, la domanda sarà accolta purchè la provincia anticipi la metà della spesa, ed i detti lavori saranno intrapresi e proseguiti con la massima alacrità.

" In tali provincie, dopo compiuti o rettificati i catasti e le stime, sarà immediatamente applicata per decreto reale, in via provvisoria, l'aliquota dell'imposta del 7 per cento al nuovo estimo accertato, e ciò salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il regno.

" Il rimborso ecc. (come nell'articolo della Commissione. „

Onorevole Canzi, ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

**Canzi.** Se l'onorevole presidente me lo permette, io, oltre svolgere il mio emendamento, vorrei dire due parole sul primo capoverso dell'articolo.

**Presidente.** Dica pure.

**Canzi.** Prima di tutto domando la modificazione del primo capoverso chiedendo che venga restituita la dizione precedentemente convenuta tra la Commissione ed il Governo.

In quella prima dizione, si diceva: " I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi senza ritardo e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del regno; „ la nuova dizione invece è questa: " I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi dentro il termine di due anni; „ il resto come prima.

Ora io non capisco perchè, dopo le molte ragioni, che furono adottate in questa Camera, per dimostrare la necessità di un sollecito lavoro, si debba cominciare con una proroga di due anni.

Mi si risponderà, probabilmente, che tale termine è necessario per il lavoro preparatorio.

Sta bene; se sarà necessario, nessuno lo contesterà al Governo; ma quale necessità oggi di dire che i lavori per la catastazione non potranno cominciare, che fra due anni? Cominceranno, quando cominceranno; si metta una frase, la quale implichi che il Ministero debba procedere con sollecitudine; ben inteso che la sollecitudine dovrà essere ragionevole e compatibile con la possibilità.

Mi pare che questa proroga di due anni non riveli intenzione di far presto.

Premesso questo, dirò due parole sul mio emendamento, il quale tende a modificare l'articolo 49 nel senso di dare maggior sicurezza ai contribuenti che la disposizione relativa all'anticipata applicazione del 7 per cento potrà dare il suo effetto prontamente.

Quando il Ministero annunciò alla Camera la proposta di dare facoltà alle provincie più aggravate di applicare, anche prima che decorra il ventennio, l'aliquota del 7 per cento, possiamo dire che si è fatto sentire un sospiro di sollievo in quelle provincie che non ponno più reggersi sotto il peso fiscale, perchè esse intravedevano in quella proposta la possibilità di essere prontamente ed efficacemente sollevate. La formula proposta dal Governo per quell'articolo aggiuntivo poteva essere abbastanza tranquillante, se non ci fossero stati precedenti; ma i precedenti vi erano.

L'onorevole presidente del Consiglio, prima di presentare quella proposta alla Camera, la presentò alla Commissione in termini, se non identici, molto rassomiglianti.

La Commissione intravide subito l'importanza della cosa, e due o tre dei suoi membri sentirono la necessità di domandare schiarimenti al Governo; io pel primo rivolsi una chiara e netta domanda all'onorevole Depretis e all'onorevole Magliani, ai quali dissi:

" Signori, come dobbiamo noi interpretare la vostra proposta? Possiamo noi interpretarla nel senso che una provincia, la quale è già fin d'ora munita di catasto geometrico estimativo, possa con la massima sollecitudine (anche spendendo del proprio, diceva io allora) spingere i lavori e ultimarli prontamente, in tre o quattro anni, e poi domandare l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento? „

L'onorevole Depretis in unione dell'onorevole Magliani, con tutta la spontaneità immaginabile, mi risposero: ohibò! l'aliquota provvisoria del 7 per cento si potrà applicare, sì, in anticipazione della nuova aliquota generale e prima che essa venga promulgata, ma solamente dopo che i lavori catastali saranno ultimati in tutto il regno.

*Voci dal banco della Commissione.* Ma no, no! È contro la legge che si propone.

**Canzi.** Ma questa è la verità. Io me la ricordo; ed è consacrata nel verbale corretto ed approvato dall'onorevole Minghetti!

Successivamente però, dietro osservazioni che vennero al Governo da altri membri della Commissione e all'infuori delle sue adunanze, pare che il Ministero abbia modificato un poco il suo pen-

siero, ed abbia cominciato a credere alla possibilità ed opportunità che l'aliquota del 7 per cento possa essere applicata anche prima di quanto aveva annunziato nel seno della Commissione. Se è così, come voglio sperarlo e crederlo, io e tutti ne saremmo lietissimi.

Com'è dovere di ogni deputato in simili circostanze, io — prima di tutto servitore del paese — mi son creduto in dovere di render noti al pubblico quei gravi precedenti, quelle allarmanti dichiarazioni dei ministri; precedenti e dichiarazioni tanto gravi da far sembrare insufficiente e non abbastanza esplicita la formula successiva, nonchè quella alla quale ci troviamo ora di fronte.

Queste son le ragioni per cui io ho sentito la necessità di presentare un emendamento più chiaro, più netto, tendente più risolutamente allo scopo, e che desse maggiori assicurazioni e garanzie.

E questa necessità l'ho sentita ancora più successivamente, perchè vennero fatte nuove modificazioni alla formula proposta dal Governo e dalla Commissione, modificazioni che mi hanno sempre più fatto temere che il Governo fosse esitante nell'accordare una pronta applicazione di quella disposizione. Come dissi, i miei timori accrebbero successivamente giacchè, tornato qui, trovai che alla formula concordata si erano aggiunte nient'altro che queste parole: *trascorsi tre anni dalla promulgazione di questa legge potranno le provincie chiedere, ecc.*

Il Governo però, lo riconosco francamente, ammise tosto la inopportunità di quell'aggiunta, e la cancellò. Ma vennero poi fatte altre modificazioni che peggioravano sempre la prima formula. Per esempio nella prima formula era detto: " le operazioni di misura e stima saranno di preferenza intraprese e compiute, „ e nella seconda: " se le provincie domanderanno, ecc., la domanda verrà accolta *ma senza pregiudizio alcuno dell'andamento normale dei lavori in tutto il restante del regno.* „

Nella prima formula si diceva: " i lavori ecc. verranno condotti colla maggior celerità possibile, „ e nella seconda invece: " saranno continuati senza interruzione. „

Per tutte queste ragioni, o signori, io ho creduto necessario (e vedo con piacere che anche altri colleghi hanno presentati al riguardo emendamenti ancor più recisi e più chiari del mio), ho creduto necessario insistere perchè si stabilisca che questa concessione possa avere effetto vero, pratico e pronto, diversamente una parte del paese proverebbe una grande e dolorosa delusione. Ma

oltrechè io desidero che sia cambiata la formula di quell'articolo, accettandosi il mio emendamento od anche un altro che meglio risponda allo scopo cui ho accennato, io voglio pure, ossia bramerei, avere degli schiarimenti dal Governo, lietissimo poi se mi fossero forniti anche dall'egregio commissario regio, intorno agli effetti della disposizione contenuta in quest'articolo. Perchè, io confesso il vero, sono un po' inquieto intorno al modo e al tempo in cui i promessi vantaggi si potranno raccogliere.

Sono inquieto per tutti i precedenti ai quali ho accennato, e perchè penso che colla formula attuale, gli uomini che siedono o siederanno a quel banco (*Accenna a quello dei ministri*) potranno anche non esser molto solleciti nello spingere i lavori, tanto più considerando gli effetti che dalla disposizione possono derivarne al bilancio.

Sono inquieto poi anche per altre ragioni.

In questi giorni, parlando con un tecnico distinto, che sempre venne e viene consultato dalla Commissione, lo udii dichiarare che anche in quelle provincie dove vi è il migliore degli attuali catasti, occorreranno almeno 6 o 7 anni per poter applicare la nuova aliquota! Per fortuna che altri tecnici, pure distinti, son di parere diverso!

Ora se il Governo e la Camera non consentiranno la soppressione del primo capoverso di quest'articolo con cui si fa attendere due anni per cominciare i lavori, e se fosse vero che ci vogliono sette anni per fare i ritocchi necessari, per l'applicazione dell'aliquota, essendo probabile che, dopo questo lavoro, ci voglia ancora un anno o due per avere il decreto e l'applicazione, facendo una semplicissima somma, avremo: 2 e 7 che fanno 9, ed uno che fa 10 anni *almeno* da aspettare, prima di cogliere i desiderati frutti...

Sarebbe doloroso!

Io in questa materia speciale non ho sfiducia nel Governo; se esso in questi giorni ha dimostrato un po' di esitazione, ciò è naturale, per la gravità delle conseguenze di quest'articolo relativamente al bilancio; e di questo sentimento non posso biasimarlo. Però il Governo deve anche essere persuaso che questo sollievo è pienamente informato a giustizia, e che l'accordarlo prontamente può dirsi una necessità *materiale*, giacchè in molti luoghi i proprietari non *possono* più pagare.

Per questa ragione il Governo, e se non il Governola Commissione, dovrebbe accogliere, se non il mio emendamento, quello che meglio potesse raggiungere lo scopo da me indicato.

Signori, noi facciamo una legge molto grave,

noi stiamo per prendere una deliberazione di grande importanza. Come legislatori, dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e pensare bene alle conseguenze dell'opera nostra. Io ho tristi previsioni. Noi andiamo incontro ad una spesa di 150 milioni per fare il catasto, e per sopperire a questa spesa, e ad altri vuoti causati dalla legge, noi aumenteremo le imposte di consumo.

Quali risultati potremo sperare da questi gravi sacrifici?

Un risultato di giustizia? No, perchè voi diminuite l'imposta anche di coloro che non ne hanno bisogno, che non lo chiedono.

Un risultato di perequazione? No, perchè voi fate le stime sulle basi dell'oggi, e le applicherete fra 20 anni, ossia quando colle vertiginose trasformazioni che ora si verificano in tutto, tutto sarà mutato, ed avrete quindi allora una sperequazione maggiore di quella che abbiamo adesso.

Opera di bilancio? No, perchè ne aggraviamo le condizioni.

Noi non faremo, o signori, nemmeno opera giuridica, come tante volte ne abbiam menato vanto, perchè con la legge in discussione avremo sempre bisogno della prova trentennaria per accertare le proprietà, e non potremo neppur dire di esserci messi sulla strada di un vero catasto probatorio.

Potrò errare ne' miei apprezzamenti, ma se solo in parte sono nel giusto, io vi dico: facciamo almeno un'opera umanitaria, facciamo cioè in modo che quei contribuenti i quali non possono più reggere sotto il peso fiscale, e sono nella materiale impossibilità di far fronte ai loro impegni, abbiano non solo a sperare in un sollievo, ma che questo sollievo sia pronto ed efficace.

Detto questo, io aspetterò le dichiarazioni del Governo e le spiegazioni della Commissione.

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Minghetti, relatore.** Io sono dolente di dover trattare di un argomento che si è discusso nel seno della Commissione, e i cui dibattiti non sogliono portarsi dinanzi alla Camera.

**Canzi.** Chiedo di parlare.

**Minghetti, relatore.** Pare a noi, che quando la prima volta si discusse di tale argomento in presenza del presidente del Consiglio, egli fu domandato se l'applicazione anticipata ne fosse possibile per le provincie che avevano un catasto geometrico particellare, egli rispose che gli sembrava di no, ma soggiunse che ne avrebbe preso contezza e ci avrebbe dato ulteriori informazioni.

Questa è la risposta del presidente del Consi-

glio, consegnata anche nel verbale delle nostre adunanze.

Quanto poi all'altra mutazione che l'onorevole Canzi ha trovato relativa ai tre anni, osservo che quelle forme di dizione erano studi preparatorii della Commissione la quale quando si presenta dinanzi alla Camera, si presenta colla proposta che a lei sembra migliore; locchè però non vuol dire che, prima, possa averne ventilate altre molte e tutte diverse.

Dunque non voglia l'onorevole Canzi muovere rimprovero alla Commissione. La Commissione ha fatto lunghi e profondi studi; e coloro che hanno assistito con assiduità a tutte le sue riunioni sanno con quanta coscienza essa abbia meditato le formule dei vari articoli.

In questo articolo la Commissione ha scritto: dentro il limite di due anni. Ma non vuol dire, come pare abbia voluto indurne l'onorevole Canzi, che non si dovessero cominciare i lavori se non dopo due anni; sì per indicare che occorrerà un periodo di preparazione del personale e del materiale. Nè voglia credere la Camera che sia cosa indifferente. Oggi, per così dire, è sospesa da gran tempo in tutte le parti d'Italia, meno piccole frazioni, l'opera catastale; e per formare un personale adatto, e per dare ad esso tutte le istruzioni, parve a noi che non bisognasse prestabilire un tempo troppo breve; pur raccomandando al Governo di sollecitare il più possibile le operazioni, le quali potrebbero cominciare fors'anche dopo otto, dieci mesi, ma non potrebbero mai esser rimandate al di là dei due anni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

**Mussi.** La legge che stiamo esaminando si compone, a mio avviso, di due parti distintissime. La prima, ordina e sistema l'imposta fondiaria, e durante quella discussione hanno combattuto ad armi cortesi i più dotti e provetti campioni dei due sistemi del censimento e della notifica della rendita. Ora fortunatamente possiamo lusingarci che

Per correr miglior acqua alza le vele  
Ormai la navicella del mio ingegno,

e perciò non so comprendere come si vogliano ancora gettare contro la legge le accuse che ho udito ripetere, condannandola siccome ingiusta, inopportuna, incapace di raggiungere i buoni effetti che tutti dobbiamo desiderare di ottenere.

Io rispetto tutte le convinzioni, nè mi lusingo della conversione dei dissidenti; ma credo che questi debbano ormai rassegnarsi a passare sotto le forche caudine della imponente maggioranza che

ha impresso alla prima parte il suggello venerando dell'approvazione parlamentare.

Ora noi entriamo in più spirabile aere, perchè dobbiamo esaminare la parte della legge che concerne propriamente le perequazioni e gli sgravi. E badate, signori, io dico le perequazioni e gli sgravi, perchè non dobbiamo dimenticare questo doppio obiettivo il quale, a mio avviso, risponde a due diversi ed egualmente urgenti bisogni della crisi agraria generale europea, e della sperequazione interna del tributo che affligge alcune contrade, e che perciò è fenomeno più circoscritto e nazionale.

Ora, due essendo i mali che dobbiamo curare, non è irragionevole che diversi siano i rimedi che dovremo proporre ed accettare. Perciò io voterò con piena coscienza lo sgravio dei 3 decimi per tutte le parti d'Italia. (*Benissimo!*)

Io non so se possa veramente affermarsi che ci siano alcune parti d'Italia che non domandano gli sgravi e quasi li respingono. Se vi sono, desidererei di conoscerle nominalmente, perchè la crisi agraria essendo generale non soltanto in Italia ma anche in Europa, io trovo ragionevole e giusto che tutte le regioni implorino un alleviamento di tributo, e mi pare che quando si tratta di sgravi tutti se li prendono volentieri. (*Si ride*)

**Presidente.** Non anticipi questa questione.

**Mussi.** Hanno lasciato discutere tutti gli altri lungamente, si permetta ora a me di esporre brevemente quei convincimenti che determinano e giustificano la mia proposta.

**Presidente.** Permetta, onorevole Mussi; io debbo far procedere la discussione ai termini del regolamento. Ella ha un emendamento: lo svolga, ma non entri nel merito degli altri articoli.

**Mussi.** Accetto il consiglio benevolo, ma debbo pur esporre le ragioni che militano a favore del mio emendamento.

Voterò, ripeto, lo sgravio dei decimi perchè lo considero come rimedio al disagio generale dell'agricoltura. Ma io prego quelli che accettano questa massima di voler consentire alle regioni più aggravate (e parmi d'essere nella questione) di potere anticipare l'esecuzione della perequazione al fine di goderne più presto i salutari effetti.

Considerino equitativamente la tesi, e scorgeranno subito che l'aver accordato a tutti come atto non di liberalità ma di giustizia lo sgravio dei decimi dovrebbe piegare alla benevolenza gli animi di tutti i deputati, ed indurli ad accettare la proposta non eccessiva di affrettare possibilmente le operazioni in quelle contrade che più duramente sono colpite dalla sperequazione, e che

quindi sentono il bisogno più urgente di uno sgravio che per quanto affrettato può ragionevolmente temersi abbia a giungere anche troppo tardi.

**Chimirri.** Chiedo di parlare.

**Mussi.** Non è a meravigliarsi che questa parte della legge di perequazione, la quale sembrava dovere essere accolta da tutto il paese con un grande sentimento di benevolenza, abbia suscitato invece quasi un senso di diffidenza. Questo avvenne perchè si è temuto giustamente che la medicina venisse troppo ritardata, e si lasciasse che l'ammalato tirasse le cuoia prima di spedir la ricetta, correndo il pericolo di meritare l'acerba censura di quel vivace ingegno del Tassoni: che burlava il buon Labadin persona accorta

Fa il beverone alla sua vacca morta.

La citazione mi pare che calzi, ma dobbiamo procurare di non meritarsela.

Dunque, signori, non lasciamo che il rimedio venga troppo tardi. Io sono d'avviso che la prima parte dell'articolo, così come è formulato, non presenti l'inconveniente di ritardare per due anni il principio delle operazioni di ricensimento.

Ben disse l'onorevole Minghetti osservando che il termine stabilito è perentorio per cominciare, ma non esclude, anzi raccomanda il partito di intraprendere i lavori anche più presto.

Orbene, questa buona pratica legislativa di metter chiaramente le date accordatela a noi lombardo-veneti. Imperocchè, se voi non ce l'accorderete, io vi domando quale provincia vorrà anticipare le spese, quando non scorga chiaramente la possibilità di veder presto applicata la aliquota del 7 per cento.

La nostra proposta non nuocerà ad alcuno; ed è perciò che io ed il mio amico Merzario, tanto savio e prudente, e tanto esperto nelle pratiche legislative, abbiamo lasciato l'inciso che fa obbligo al Governo di non intralciare le operazioni degli altri compartimenti catastali. Anzi noi chiediamo che si spingano le operazioni catastali con la massima attività in tutte le parti del regno e non esigiamo che a noi si assegni il personale più capace e più attivo; ma poichè noi abbiamo la fortuna di possedere le mappe parcellari, domandiamo un'anticipazione nell'esecuzione. Presso di noi, le cosiddette operazioni di campagna, che sono quelle che assorbono una maggior quantità di tempo, potranno sbrigarsi con maggior rapidità; sottoponendo però, questo s'intende, ad una diligente e rigorosa revisione tutte le mappe antiche per purgarle di tutti gli errori che eventualmente possono contenere mettendole così in condizioni eguali a quelle delle altre contrade accettando un



unico metodo di accertamento che deve dirigere cogli stessi criteri e sistemi di rilievi le operazioni in tutto il regno.

Pure accettando però questo metodo di procedimento in voi non potete dubitare che il quinquennio da noi proposto non sia piuttosto esuberante che insufficiente, quando abbiate la bontà di ricordarvi che nella Prussia si è fatto in un periodo di sette anni il censimento generale, non avendo nessuna mappa e nessuna tradizione censuaria. Ora, ciò che fu possibile presso quella illustre nazione, perchè non dovrà esserlo in una regione dove queste tradizioni e questi materiali esistono anticipandole di soli due anni?

Se noi dovessimo dubitare che l'attività dei nostri impiegati non sapesse raggiungere questa mèta, dovremmo pur troppo accettare il giudizio poco benevolo che si fa dagli stranieri della attività degli italiani e dovremmo subire l'ingiusta accusa di *carnival-nation*.

Io quindi credo che il termine da me proposto sia più che sufficiente, essendo anche di poco inferiore a quello nel quale si lusingava il Ministero di compiere i lavori nei primi progetti presentati alla Camera, cioè, sette anni.

Ma taluno potrà osservare: perchè volete voi in certo modo prendere un'ipoteca sul Ministero? Perchè vi permettete di formulare in certa guisa un sentimento di diffidenza larvato sotto la forma di un termine perentorio? Non è egli più corretto e riverente confidare nell'attività del ministro e dell'amministrazione?

Permettetemi di dichiarare nettamente che io non intendo con la mia proposta di muovere censure, od esprimere diffidenza nel Ministero o nell'amministrazione. Ma è naturale che gli impiegati prendano vivo affetto per l'ufficio che disimpegnano, e che quando vedono prossima la fine del compito a loro affidato, sentano alquanto rallentata la lena che prima li spronò nel disimpegno del lavoro a cui attendono. Inoltre aggiungete che la perfezione nelle umane imprese non è mai interamente raggiungibile, ed io temo che anche questo sentimento artistico della perfezione catastale possa creare ritardi, avendo noi bisogno di un lavoro buono ma nello stesso tempo rapido, poichè i ritardi causati da una esattezza esagerata sarebbero troppo duramente pagati dal contribuente.

E qui permettetemi di non spingermi troppo avanti, poichè comprendete bene tutto quello che può nascondersi

Perciò a nostro avviso è utile per il ministro e per il Corpo degli impiegati stessi, che sia determinata una data certa dentro la quale le operazioni del censimento, dove esistono i libri catastali in regola, debbano essere compiute ed applicate.

Questa misura, lo ripeto, non produrrà danno alle altre parti d'Italia, perchè, applicata l'aliquota, che è la massima, la più alta, del 7 per cento, se noi avremo un beneficio, lo avremo non in confronto di altre regioni più aggravate, ma in confronto della quota ingiusta che paghiamo attualmente. Aggiungete che noi non domandiamo la retroattività della misura: perciò se l'aliquota generale del regno a censo compiuto sarà, poniamo caso, del 5 o del 6 per cento, la Lombardia, la Venezia, i paesi favoriti da questo trattamento, rinunziano fin d'ora ad ogni compenso per la maggiore aliquota che avranno versato nel periodo di tempo in cui fu a loro accordata l'anticipata applicazione della perequazione.

Un'ultima opposizione si potrebbe muovere alla nostra proposta, ma io mi permetto di prevedere anche questa.

Si potrebbe, cioè, osservare che per l'articolo 26 della legge le tariffe devono essere applicate contemporaneamente. Imperocchè le tariffe sono veramente il modulo, la misura, il metro col quale si valutano i valori della terra.

Ma anche qui, o signori, l'eccezione non regge. Imperocchè la contemporaneità dell'applicazione della tariffa potrà ottenersi nelle regioni che domanderanno l'applicazione della nostra proposta, e quindi per esse si sarà raggiunto nei primi anni il partito della unità dei criteri di estimazione. L'anticipazione, poi, non potrà nuocere a tutto il regno, perchè, a censo compiuto, l'aliquota generale verrà desunta dalle ultime tariffe e sarà estesa a tutte le regioni senza distinzione alcuna; che se fra le due aliquote, correrà una differenza, l'ultima dovrà essere minore della prima, e le provincie che avranno domandata l'abbreviazione dei termini della perequazione non potranno sentirne che un danno al quale si rassegnano.

Se dunque noi domandiamo una misura sostanzialmente giusta; una misura che giova a noi senza nuocere agli altri; se noi per giusto sentimento di alta equità, abbiamo per i primi riconosciuto e domandiamo che l'abolizione dei decimi sia estesa a tutte le regioni, quantunque potesse allettarci il partito di ottenere soli e forse in più ampia misura il vantaggio dello sgravio, noi ragionevolmente ci lusinghiamo che la Camera farà buon viso al nostro emendamento, o a quello

dell'onorevole Carmine, che è anche più radicale del nostro, perchè limita il periodo da cinque a tre anni.

Osservo però che il nostro emendamento non contraddice a quello dell'onorevole Carmine, poichè noi proponiamo il termine di cinque anni come termine massimo. E non escludiamo la possibilità e il vivo desiderio di veder compiute ed applicate le operazioni di ricensimento anche prima.

Finalmente, o signori, io sono convintissimo che noi, in questa legge, dobbiamo procedere per guisa da ispirare un po' di quella fiducia che nei nostri contribuenti oggi languisce; e languisce, non tanto perchè la legge sia riconosciuta o creduta cattiva; ma perchè si dubita assai delle attendibilità delle promesse del Governo, e si deplorano i termini troppo lontani dell'applicazione della legge.

Ora, questo sentimento, non solamente nuoce politicamente poichè aliena da noi le simpatie delle popolazioni, ma provoca anche, permettendoci di dirlo, un grave danno economico.

Non dimenticatevi, o signori, gli allettamenti esagerati che arridono all'impiego del capitale richiamato dagli affari aleatorii e dello impiego di speculazione; pensate come certe imprese bancarie, favorite dalla maggioranza, abbiano creato in Italia enormi ricchezze, raddoppiando spesso i capitali dei fortunati operatori, e poi, ditemi se il capitale italiano non deve, come il mare della leggenda mosaica, ritirarsi dall'agricoltura, abbandonando il suolo della nostra penisola, e rifuggendo da misure così poco remunerative oggi, così poco promettenti per il domani, tanto più quando si è confitto nella mente della grande maggioranza del paese, che per l'agricoltura, derelitta Cenerentola, il don Magnifico del Governo non serba che l'ultimo posto al desco della nazione, nulla accordandole, o al più non concedendole che un frusto di pane piuttosto atto a stimolare la fame che a calmarla sufficientemente.

Ed anche per questo ordine di considerazioni, che io non ho bisogno di svolgere, perchè già rifugge chiaramente davanti alle vostre elette intelligenze, io vi prego vivamente di accettare l'emendamento che abbiamo proposto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine, per svolgere il seguente emendamento:

“ I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi senza ritardo, e continuati senza interruzione, in tutti i compartimenti del regno.

“ Nelle provincie, le quali per mezzo dei rispettivi Consigli provinciali, ne faranno domanda e si

obbligheranno ad anticipare la metà delle spese, i lavori predetti saranno accelerati ed ultimati entro tre anni dalla data della domanda.

“ Salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo e dell'aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il regno, nelle provincie suddette, al principio del quarto anno successivo alla rispettiva domanda, il nuovo catasto sarà applicato per decreto reale in via provvisoria coll'aliquota del 7 per cento. I termini sopra indicati saranno aumentati di due anni per quelle provincie nelle quali fosse necessario il rilevamento di nuove mappe.

“ Il rimborso dell'anticipazione della metà delle spese sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio. „

**Carmine.** Dopo l'eloquente discorso testè pronunziato dall'onorevole Mussi a sostegno della proposta da lui presentata insieme con l'onorevole Merzario, e che non è molto diversa dalla mia, poche parole mi basteranno per svolgere il mio emendamento.

Per quel che ha tratto alla necessità di stabilire un termine entro il quale debba essere attuato in via provvisoria il nuovo catasto coll'aliquota del 7 per cento in quelle provincie che ne faranno domanda, io mi riporto integralmente a quanto espose già l'onorevole Mussi.

Non mi rimane, quindi, che a spiegare per quali criteri io sia stato condotto a determinare il termine di tre anni.

Anzitutto però mi preme di chiarire che, sebbene nelle dichiarazioni fatte alla Camera nella tornata del 17 dicembre dall'onorevole presidente del Consiglio, non si facesse cenno di termini, tuttavia la presente proposta di stabilire questo termine non può essere considerata in contraddizione con quelle dichiarazioni.

L'onorevole presidente del Consiglio, nel suo discorso del 17 dicembre, dichiarava che i lavori per la formazione del catasto dovessero essere intrapresi in tutto il regno senza ritardo, e condotti con la maggior possibile celerità. Aggiungeva poi che le operazioni di misura e d'estimo dovessero di preferenza essere intraprese e compiute in quelle provincie, le quali ne facessero domanda per mezzo dei rispettivi Consigli provinciali, ed anticipassero la metà delle spese.

Queste dichiarazioni erano tanto esplicite, che a me pare evidente, che il volere oggi stabilire un termine, non sia in alcun modo in contraddizione con le dichiarazioni medesime, ma anzi corrisponda interamente allo spirito che le ispirava.

Quanto, poi, alla misura del termine da me proposto, osserverò innanzitutto che nel disegno di legge della perequazione dell'imposta fondiaria, presentato nell'anno 1874 dall'onorevole Minghetti, si assegnavano tre anni per compiere tutte le operazioni di rilevamento e di stima in tutti i comuni dello Stato.

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Carmine.** Ora, se l'onorevole Minghetti reputava allora sufficiente il termine di tre anni per eseguire le mappe e l'estimo di tutto il territorio dello Stato, io mi lusingo di averlo oggi validissimo alleato per sostenere con me che il termine stesso di tre anni non può essere giudicato insufficiente ad eseguire le sole operazioni d'estimo, e soltanto in alcune provincie dello Stato.

Analizzando poi anche le operazioni che rimangono da eseguire in quelle provincie le quali sono già dotate d'un catasto regolare, io credo che se ne possa dedurre evidentemente che il termine da me proposto, anzicchè troppo scarso, sia anzi assai largo.

Nelle provincie alle quali accennavo poc'anzi, le quali siano dotate d'un catasto abbastanza regolare, come sarebbero, ad esempio, le provincie lombardo-venete, le mappe del catasto attuale credo che debbano essere perfettamente utilizzabili per il nuovo catasto.

Il voler cominciare le operazioni con una revisione di quelle mappe, sarebbe, a mio avviso, sprecar tempo e spese, perchè poche variazioni occorreranno; e queste poche correzioni potranno essere introdotte contemporaneamente alla pubblicazione dell'estimo ed alla evasione dei reclami dei possessori.

Anche la qualificazione e la classificazione del catasto in vigore potranno essere, con ben poche modificazioni, utilizzate nella formazione del nuovo estimo.

Non rimarrebbero quindi a farsi di nuovo in realtà, se non queste due operazioni: la compilazione delle tariffe, col relativo conguaglio nell'interno di ciascuna provincia, ed il classamento, ossia l'assegnazione dell'estimo a ciascuna particella.

Ma anche per riguardo a queste operazioni, è evidente che dove esiste un catasto abbastanza regolare, di data abbastanza recente, i lavori che servirono alla formazione di questo catasto, potranno servire di guida e facilitare ed abbreviare assai le operazioni che dovranno essere fatte per l'allestimento del nuovo estimo.

Io credo, quindi, che volendo, anche in soli due anni, nelle provincie che sono già dotate di un

catasto regolare, si potrebbe eseguire l'attuazione in via provvisoria del nuovo catasto; e che, di conseguenza, si può ritenere assai largo il termine di tre anni da me proposto, il quale in realtà diventerebbe di quattro anni dalla data del giorno di oggi; poichè, anche secondo il mio emendamento, l'attuazione provvisoria del catasto non potrà aver luogo prima dell'anno 1890.

Analogamente a quanto sono venuto finora esponendo per le provincie dotate di un catasto, io credo che possa essere abbastanza congruo il maggior termine di cinque anni, che il mio emendamento assegna per l'attuazione provvisoria del catasto in quelle provincie le quali non siano ancora dotate di mappe.

Un'obiezione che si può sollevare contro il termine, da me proposto, è questa: la difficoltà di trovare un personale tecnico sufficiente per intraprendere subito i lavori su vasta scala; obiezione alla quale accennava testè anche l'onorevole presidente della Commissione.

Io osservo però che, quanto alle operazioni di rilevamento, il personale si troverà certamente in abbondanza, perchè a queste operazioni può essere anche destinato un personale che non abbia molta pratica.

Certamente sarà meno facile trovare il personale per le operazioni estimali. Ma quando si accenna alla necessità di dover formare questo personale di periti, vorrei mi si spiegasse in qual modo s'intenda che questo personale debba esser formato. Non aprirete, suppongo, scuole apposite! Ora, quale mezzo migliore di formare questo personale, che quello di cominciare a farlo lavorare in quelle provincie dove il catasto già esistente può servire come d'ottima guida nelle operazioni dell'estimo del nuovo catasto?

Evidentemente, quando voi possiate avere a vostra disposizione, come li avete certamente, pochi ingegneri catastali pratici e provetti ai quali affidare la presidenza delle Giunte tecniche, non vi sarà difficile trovare il numero necessario di ingegneri che abbiano fatto una pratica sufficiente in lavori estimali nell'esercizio della loro professione, per completare queste Giunte tecniche, e per compiere tutte le altre operazioni estimali. Ammaestrati dalla esecuzione di questi lavori, questi ingegneri vi serviranno poi come eccellenti elementi per intraprendere i lavori estimali in tutte le altre provincie.

Un'altra obiezione che certamente sollevierà la mia proposta, consiste in ciò: che le finanze dello Stato non possano essere in grado di sopportare prossimamente una nuova diminuzione dell'imposta

fondiarìa, oltre quella che soffrirebbe attualmente per effetto dell'abolizione dei decimi di guerra. A questo proposito io potrei limitarmi a rispondere questo: se credete sia una difficoltà per le finanze dello Stato di sopportare gli effetti di questo nuovo disgravio, cominciate dal differire l'abolizione dei decimi. Poichè la facoltà di domandare l'applicazione anticipata in via provvisoria del nuovo catasto coll'aliquota del 7 per cento viene data a tutte le provincie dello Stato, è evidente che quelle le quali non ne profitteranno, dimostreranno di credere esse stesse che il contingente provinciale loro rispettivamente assegnato attualmente, corrisponde ad un'aliquota inferiore al 7 per cento. Sarebbe quindi ingiusto che, per accordare un disgravio d'imposta a queste provincie, dovessimo metterci nella condizione di doverlo rifiutare a quelle altre, le quali evidentemente sono oggi giorno caricate di un contingente d'imposta corrispondente ad un'aliquota superiore al 7 per cento.

Però io ammetto senz'altro la opportunità dell'abolizione integrale dei tre decimi di guerra per tutto il territorio dello Stato. E ciò, sia per tranquillare le popolazioni di quelle provincie le quali non accettano il nuovo catasto senza viva ripugnanza, sia perchè sono di avviso, e l'ho già detto altre volte in questa Camera, che la imposta fondiaria in Italia sia attualmente stabilita in via assoluta, in una misura eccessiva dappertutto, anche in quelle provincie dove, relativamente alle altre, riesce meno gravosa. Ma, naturalmente, non vorrei che questa abolizione dei decimi di guerra mettesse la finanza dello Stato in condizione di dovere rifiutare un altro provvedimento, che io credo anche più giusto di quello dell'abolizione dei decimi di guerra.

Ma io non metto in dubbio che la finanza possa essere in grado di sopportare anche questa nuova diminuzione. Osservo che, anche secondo la mia proposta, la diminuzione d'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 7 per cento, non potrà venire prima dell'anno 1890; ossia avverrà dopo quei tre esercizi del 1886-87, del 1887-88, del 1888-89, che l'onorevole ministro delle finanze, nella sua ultima esposizione finanziaria, indicava come il periodo critico della finanza italiana, come il periodo nel quale la nostra finanza si troverà in condizioni alquanto disagiate per effetto di quei disgravi d'imposta che noi andremo fra poco a votare in via definitiva.

Prima dello stesso anno 1890 avrà luogo anche la rinnovazione dei trattati di commercio, e l'aumento degli introiti doganali che ne potrà derivare, al quale accennava in una recente occa-

sione anche l'onorevole presidente del Consiglio, sarà più che sufficiente per sopperire alle diminuzioni che si verificheranno nell'imposta fondiaria.

Purchè si voglia seriamente e vigorosamente mettere un freno alle spese, la nostra finanza potrà benissimo sopportare una nuova diminuzione dell'imposta fondiaria oltre quella che deriverebbe dall'abolizione dei decimi di guerra.

Riepilogando, adunque, dico che quando si intenda che la disposizione, per effetto della quale il catasto potrebbe essere attivato in via provvisoria coll'aliquota del 7 per cento in quelle provincie che ne facessero domanda, debba essere applicata seriamente, io credo che non possa trovarsi inaccettabile il mio emendamento. E poichè non posso dubitare in alcun modo che il Governo e la Commissione non intendano che quella disposizione debba essere applicata seriamente, io confido che vogliano far buon viso al mio emendamento, e conchiudo raccomandandolo anche alla benevolenza della Camera.

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Senta, onorevole relatore, ci sono anche altri proponenti; se interrompiamo...

**Minghetti, relatore.** Io non voglio punto interrompere la discussione. Ma siccome l'onorevole Carmine mi ha chiamato in causa, bisogna che io mi giustifichi.

L'onorevole Carmine ha detto che nel mio progetto del 1874 io aveva prescritto che in tre anni si dovevano compiere le operazioni, e che quindi io dovrei sostenere il suo emendamento. Ora io osservo all'onorevole Carmine che il mio progetto del 1874 era completamente diverso da questo che discutiamo; colà si faceva l'operazione comune per comune; si teneva fermo il contingente comunale e si distribuiva fra i vari possidenti. Ora quest'operazione, fatta da ciascun comune per conto suo proprio, era ben diversa da un'operazione generale fatta dallo Stato, come si vuole ora e con tutti i metodi scientifici proposti.

Quando l'onorevole Carmine mi dico che le carte attuali non hanno bisogno di esser rivedute ed aggiornate, io mi permetto di dirgli che è in errore. Io credo di conoscere abbastanza la situazione delle mappe in Italia, e posso affermare all'onorevole Carmine che in massima parte hanno bisogno di essere aggiornate e rivedute. Per esempio, tutte le mappe piemontesi fatte dal Rabbini dovranno essere rivedute, se si vuol renderle utilizzabili, ed è cosa urgente alla quale non si dovrebbe por tempo in mezzo, e che noi raccomandiamo al Governo.

Detto questo, lascio all'onorevole mio amico e collega Gerardi di rispondere a nome della Commissione. Dico solamente che l'emendamento dell'onorevole Carmine, come quello dell'onorevole Mussi, e quello dell'onorevole Canzi, sono stati mossi da un sentimento di diffidenza, e per timore che le operazioni vadano tanto in lungo da non arrivare ad utili risultati. Io intendo questo timore, sebbene mi sembri che la Commissione, per le successive e importanti concessioni fatte, abbia dato prova sicura delle sue intenzioni. Ma, in ogni modo, io capisco anche che si desidera un termine prestabilito, e non mi oppongo neppure acchè sia determinato. Ma intendo che questo termine sia tale, da permettere allo Stato di continuare i lavori dovunque, e che non lo obblighi, per contentare dieci o dodici provincie, a toglier via gli operatori e rilevatori dalle altre parti del regno; poichè è bene ricordare che la operazione deve farsi per tutto il regno.

**Presidente.** Vi sono ora due aggiunte presentate a quest'articolo; una è dell'onorevole Rosano, e l'altra dell'onorevole Della Rocca.

L'onorevole Rosano ha facoltà di parlare.

**Rosano.** È stato detto che questa è legge di giustizia; ed allora, io dico, facciamola intera. Quindi, mi sono ricordato di alcuni agricoltori, e di alcuni possessori di terre poste nel bacino inferiore del Volturno, che dal 1839, cioè da quarantacinque anni, pagano una tassa che si chiama, secondo gli usi del tempo, del *carlino a moggio*, o *tassa rateale*.

I precedenti legislativi di questa tassa, non debbono essere ignoti all'onorevole Magliani, che credo abbia collaborato a farla imporre.

Essa ha origine da ciò: che il Governo Borbonico, volendo bonificare le valli del Volturno, stabilì una specie di amministrazione di famiglia o di *confidenza*, e fece una legge proprio di quelle da *paterfamilias*, con la quale disponeva che la tesoreria generale del regno anticipasse tutti i fondi occorrenti, salvo il rimborso che doveva esser fatto annualmente dalle provincie di Terra di Lavoro per tre quinti e di due quinti da quella di Napoli.

I proprietari, inoltre, furono gravati della tassa di un *carlino a moggio* per le poste nel perimetro di una zona dalla stessa legge determinata.

I lavori di quella bonifica erano già compiuti in buona parte, quando venne una legge, quella del 1855, la quale stabiliva che i proprietari i quali avessero ottenuto un vantaggio dalla bonifica, oltre la tassa rateale, avrebbero dovuto pagare una altra tassa che corrispondeva ai due quinti della

rendita accresciuta, e che si chiamò rettificata. Nell'articolo 15 si disponeva che di mano in mano che si sarebbe compiuto il bonificamento del terreno di una contrada, si sarebbe fatta la liquidazione. Quei proprietari che fossero rimasti debitori, avrebbero continuato a pagare il *carlino a moggio* o la tassa rateale, e la tassa rettificata; quelli poi che fossero risultati creditori, l'erario avrebbe rimborsato il di più che avessero pagato.

Nel 1860 fu abolita questa amministrazione, perchè si disse che era necessario fonderla con l'amministrazione generale. Passarono quattro anni, cioè dal 1860 al 1864, prima che si pensasse a quella benedetta liquidazione che era stata disposta nel 1839, promessa nel 1852, e ratificata nel 1855.

Nel 1864 finalmente, una legge stabilì che si dovesse creare una Commissione, con l'incarico di procedere a questa benedetta e desiderata liquidazione. Per la nomina della Commissione ci vollero quattro anni. La Commissione finalmente venne nominata nel 1868; siamo nel 1886: è passato qualche cosa come 18 anni dal giorno in cui la Commissione è stata nominata; ma che vi sia la legge del 1864 e il decreto del 1868 lo dicono dove sia, forse lo saprà il ministro delle finanze, ma certamente non lo sanno i poveri contribuenti che aspettano ancora la liquidazione de' loro crediti o debiti.

Allora ho detto a me stesso: giacchè (per seguire la frase felice dell'onorevole Mussi) questa è legge di giustizia, gli oppositori della quale debbono passare sotto le forche caudine della maggioranza, passiamoci allegramente, facciamo buon viso a cattivo giuoco, come dicono i francesi, ma ricordiamoci di fare anche la giustizia a quei proprietari di terreni. È quindi proposto che nel termine di tre anni si proceda alla liquidazione prescritta dall'articolo 15 della legge del 1855, ratificata con quella del 1864, e che la Commissione nominata nel 1868, in diciotto anni, non ha trovato il tempo nè l'agio di fare. E così i proprietari del Volturno potranno dire che, dopo 45 anni, è venuto finalmente il tempo della giustizia, anche per essi.

**Presidente.** L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**Della Rocca.** Dirò pochissime parole per svolgere la mia aggiunta a cui si è associato anche l'onorevole Napodano, la quale aggiunta è così concepita:

« Nel termine di anni due dall'approvazione della presente legge sarà proceduto alla liquidazione

zione definitiva delle spese di bonificazione del bacino del Sarno; e cesserà così la tassa detta del *carlino a moggio*, o *tassa radiale*. „

Quale sia lo stato delle cose, lo ha detto testè l'onorevole Rosano, ed è presso a poco uguale pel bacino del Volturno, che per quello del Sarno. Noi abbiamo creduto che questa sia la sede opportuna per chiedere la cessazione di un contributo speciale, il quale è di molto peso ai proprietari di quei terreni. Ma se il ministro risponderà: *non est hic locus*, io da parte mia non mi ostinerò a volere che si decida ora siffatta questione, ma lo prego caldamente di volerci almeno dichiarare che egli esaminerà a tempo debito tale questione, e farà in modo che la liquidazione delle spese fatte pel bonificazione del bacino del Sarno come per quello del Volturno, sia affrettata il più possibile, e quindi possa esser tolta la tassa detta del *carlino a moggio*, o *tassa radiale* che, come ho detto, è di tanto aggravio a quelle popolazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

**Toscanelli.** A questi lumi di luna, non è mia intenzione di fare alcuna proposta, perchè so che non sarebbe approvata, e mi limiterò a domandare uno schiarimento al ministro delle finanze ed alla Commissione.

Nel precedente articolo si parla di aliquota del sette per cento; ma siccome in quell'articolo è detto che si farà una legge speciale per applicare il catasto, io non me ne dò punto pensiero, imperocchè l'aliquota vera sarà quella che sarà stabilita in ragione delle condizioni della finanza, dei bisogni dell'erario, e degli umori dei deputati che da qui a venti anni voteranno la legge. (*Siride*)

In questo articolo invece, la cosa è diversa, perchè si parla di applicare questo sette per cento con una qualche sollecitudine, circostanza che mi induce a chiedere al Ministero e alla Commissione qualche schiarimento. Prima di tutto, coi criterii già votati ed adottati per addivenire alla stima, io credo che questo sette per cento sull'estimo, non sarà nemmeno il tre per cento sul reddito reale; e credo che avesse ragione l'onorevole Di Rudinì quando diceva che dovendo adottare una legge di perequazione, per chi ha terre, una legge migliore di questa era impossibile immaginarla.

Questo tre per cento, adunque, calcolate le sovrimposte, sarà il sei per cento. Ed è certo che questa domanda di aver l'aliquota al sette per cento, la faranno le province nelle quali l'applicazione di

quest'aliquota porterà una diminuzione di tassa. Quindi io desidererei sapere se la Commissione, la quale ci ha detto, ridetto e ripetuto le mille volte d'aver fatto studi accurati, sia in caso di dirci approssimativamente la perdita che l'erario subirà per l'applicazione di quest'aliquota nelle province che la domanderanno. Eguale domanda rivolgo anche al ministro delle finanze, poichè, a mio giudizio, si tratta di una perdita per lo meno di un 30 milioni all'anno. (*Eh! eh! — Rumori*) Vedrete che sarà forse più che meno. (*Rumori*)

Desidererei inoltre sapere dal ministro delle finanze, con quali fondi si potrà far fronte a così importante diminuzione di entrate. Poichè, in verità, se si va innanzi a questa maniera, il detto che le finanze servono alla politica, farà una tale strada da non averne idea.

Si è detto, poi, che si voleva la perequazione anche per un sentimento di giustizia, in ossequio a un articolo dello Statuto il quale stabilisce che i cittadini debbono pagare in proporzione degli averi.

Ora io domando: come mai le case devono rimanere con l'imposta del 16.25, e debbono continuare ad esser gravate dai decimi? Come mai, mentre sul reddito reale, le terre dovranno pagare il sei per cento, le case, coi centesimi addizionali, pagheranno il 32.50? E che ragione logica c'è egli mai che colui il quale possiede case, debba pagare sette o otto volte di più di chi possiede terre? Non sono ugualmente beni immobili? Io debbo dunque ritenere che il Ministero abbia in animo di proporci anche la perequazione tra terre e case, poichè manca assolutamente ogni logico argomento per sostenere questa enorme sperequazione.

Ho detto sperequazione enorme, e mantengo la frase. Perchè, mentre vedremo l'imposta sulla terra così bassa, l'imposta di ricchezza mobile sui salarii degli operai, comprese le imposte che gravano per incidenza, non è minore del 20 per cento. (*Rumori — Esclamazioni*)

Quindi, potete urlare quanto vi pare e piace, ma io vi ripeto che questa è finanza aristocratica, è finanza borghese, non è finanza democratica; non è quella finanza che fece abolire il macinato, non è quella con la quale ci si propone la diminuzione del sale.

Questo privilegio, questo trattamento speciale per chi possiede terre è qualche cosa d'inconcepibile; ed a mio parere, siccome la democrazia si fa specialmente con la finanza, un'estrema Sinistra che lascia passare queste cose e non reagisce,

si distrugge e si oscura. (*Oh! Oh! — Ilarità — Rumori*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** L'onorevole Mussi volse preghiera agli oppositori della legge di assentire alla proposta contenuta nell'ordine del giorno sottoscritto da lui e dall'onorevole Merzario, quasi in corrispettivo del disgravio dei tre decimi ch'egli generosamente promette a tutte le provincie del regno.

Tengo a dichiarare all'onorevole Mussi che gli oppositori non hanno mestieri di simili scongiuri per secondare quella proposta.

Se facemmo opposizione alla legge, non fummo mossi da particolari interessi, ma dal desiderio di tutelare gli interessi generali ed economici del paese, e sovvenire più efficacemente a quelli che mostra di avere tanto a cuore l'onorevole Mussi.

Combattemmo principalmente la legge, perchè una giustizia ed un alleviamento promessi a venti anni di distanza non ci parvero rimedi adeguati a mali e bisogni, cui vuolsi urgentemente soccorrere, e ai reclami delle provincie che più risentono il travaglio della crisi ed il peso dell'imposta.

Ad emendare codesto capitale difetto del disegno ministeriale, fummo noi i primi a proporre che fosse data facoltà alle provincie che ne facessero richiesta, di affrettare l'esecuzione della legge del catasto e l'immediata applicazione dell'aliquota del 7 per cento al nuovo estimo, senza aspettare che fossero condotte a termine le operazioni catastali in tutto il regno, perchè ove sono maggiori il disagio e gli aggravii, ivi fosse più pronto ed efficace il rimedio.

E de' nostri onesti e patriottici intedimenti demmo pruova non solamente con le accennate proposte, ma col contegno moderato e corretto serbato durante la discussione degli articoli.

Tenaci e costanti nell'oppugnare la legge quando il farlo poteva riuscire utile al trionfo dei nostri profondi convincimenti, sarebbe stato stolto consiglio ostinarsi in una resistenza per quanto opportuna prima, altrettanto infruttuosa e vana dopo il voto preponderante col quale la Camera affermò il principio informatore della legge. Inchinandoci lealmente al voto della maggioranza, non piegammo il collo sotto le forche caudine, ma obbedimmo a un elevato sentimento di dovere che ci imponeva di adoperarci a tutt'uomo perchè fosse mitigato il male che non avevamo potuto evitare.

In luogo di lasciarci andare a vane recriminazioni o a dispettosi artifici, preferimmo di concorrere con la maggioranza a rendere meno fi-

scale ed imperfetta questa legge che prima avevamo combattuta, proponendo e secondando lealmente tutti quegli emendamenti che valgono a parer nostro a migliorarne l'organismo, accrescerne i vantaggi, e diminuirne le dannose conseguenze. (*Benissimo!*)

**Toscanelli.** E rovinare la finanza.

**Presidente.** L'onorevole Spirito propone a questo articolo un'aggiunta, la quale ha lo stesso carattere di quelle presentate dagli onorevoli Rosano e Della Rocca.

Ne do lettura:

“ Per la fine del 1887 sarà proceduto alla liquidazione definitiva delle spese di bonificazione del bacino del Sele. „

L'onorevole Spirito ha facoltà di svolgere il suo emendamento, quantunque mi sembri inutile il farlo.

**Spirito.** Non debbo svolgere questa proposta. Volevo dire soltanto che io mi sono sentito in dovere di proporre questa aggiunta, dopo quelle presentate dagli onorevoli Rosano e Della Rocca, perchè essa tratta del medesimo argomento. E poichè rappresento una regione dove esiste un bonificazione, che si trova presso a poco nelle medesime condizioni in cui si trovano quelli accennati negli emendamenti Della Rocca e Rosano, ho creduto di fare in modo che la loro proposta possa comprendere anche il bonificazione del bacino del Sele, tanto più che i proprietari che sono compresi nel raggio di bonifica, invece di pagare solo un carlino a moggio, pagano due carlini da oltre 30 anni.

Quindi il Governo potrebbe, fin da ora, procedere a questa liquidazione, la quale durerà un certo tempo, e così potrebbe sgravare quelle proprietà da un'imposta che è pure molto onerosa.

**Presidente.** La Commissione ed il ministro delle finanze diano il loro avviso su questi emendamenti, affinchè si possa venire ai voti.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Prima di tutto, riguardo agli emendamenti aggiuntivi proposti dagli onorevoli Rosano, Spirito e Della Rocca non posso che ripetere il detto di quest'ultimo: *non est hic locus*; siccome però, la loro domanda di veder sollecitamente finite le liquidazioni che sono l'oggetto delle loro proposte, pare alla Commissione ragionevole e giusta, così noi crediamo che, invece di un articolo aggiuntivo, il quale non sarebbe a suo posto nella legge che discutiamo, si possa accettare un ordine del giorno, e po-

trebbe bastare anche una semplice raccomandazione al Governo nel senso che quelle liquidazioni vengano sollecitamente compiute.

Venendo alla questione sollevata dagli onorevoli Canzi, Mussi e Carmine, la quale ha dato occasione all'onorevole Chimirri di pronunziare così nobili e patriottiche parole, credo d'esser nel vero affermando che la Camera, risolvendola, potrà risolvere, in pari tempo, sotto un certo punto di vista, anche l'altra più grave questione dell'abolizione o dell'assegnamento del secondo e del terzo decimo.

E mi permetta la Camera di poter ricordare, in questa occasione, la primitiva proposta della Commissione circa il disgravio da accordarsi, durante il non breve periodo di tempo che dovrà scorrere prima dell'attuazione del nuovo estimo, non ai compartimenti, ma alle provincie, anzi ai circondari più aggravati; la quale proposta valse alla Commissione da un lato la censura di averla pensata, e dall'altro quella di non averla mantenuta e difesa. Ora non è il caso di entrare in questo argomento, poichè, si potrebbe incontrare la taccia di fare una discussione accademica, o almeno affatto retrospettiva. Però non vi parrà osservazione accademica questa, che le proposte presentate dagli onorevoli Mussi, Carmine e Canzi trovano il loro fondamento, la loro ragione nel fatto che il Governo non volle, o, piuttosto, non potè accettare quella nostra proposta.

Io non voglio fare, lo ripeto, osservazioni retrospettive; dichiaro però per mio conto che, nel seno della Commissione, ho sempre sostenuta quella proposta, perchè allora quando non era ancora comparso il ciclone della crisi agraria che ci ha tutti perturbati e commossi, e la questione doveva essere risolta dal punto di vista esclusivo della perequazione; l'interesse e la giustizia rispetto ai contribuenti, e l'interesse della pubblica finanza dovevano far preferire quella all'altra via nella quale il Governo si è messo.

Ad ogni modo mi par chiaro che gli onorevoli nostri colleghi col proporre quegli emendamenti partirono dal concetto già espresso dall'onorevole presidente del Consiglio, e poi ripetuto da altri qui nella Camera, che cioè quando in un paese la necessità e la giustizia d'una perequazione è universalmente riconosciuta, il proporla in tal forma che la si debba attendere per il periodo di 20 anni, è certamente un provvedimento che non sodisfa la coscienza universale.

E noi della Commissione pensammo che questo ostacolo, quest'inconveniente si potesse su-

perare con l'assegnamento dei decimi a sollievo dei più aggravati, i quali avrebbero tratto un efficace conforto ad attendere, con animo rassegnato, l'esecuzione ed il compimento del catasto con quella cura, con quella diligenza, che sono necessarie, affinchè riesca veramente un'opera di civiltà, di progresso economico e giuridico.

Ora gli onorevoli proponenti che cosa hanno pensato?

Hanno pensato che alle provincie per le quali il carico dell'imposta è divenuto intollerabile, sarebbe sembrata una strana perequazione questa, i cui benefici si dovrebbero attendere per più di 20 anni; hanno pensato alla necessità di un provvedimento pel quale si potesse riuscire allo stesso scopo.

Ecco la ragione degli emendamenti degli onorevoli Mussi, Carmine e Canzi.

La Commissione, come ha detto l'onorevole suo presidente, conviene, in massima, sulla giustizia, sull'equità, sull'opportunità di questo provvedimento; e vi concordano, mi pare, gli oratori di tutte le parti della Camera che hanno preso parte alla discussione.

Due considerazioni, a giudizio della Commissione, dimostrano la giustizia e la convenienza della proposta; la prima è questa, che in generale le provincie che hanno un catasto geometrico particellare sono le più aggravate; la seconda è questa, che nelle provincie stesse, appunto perchè vi è già il catasto e, supponiamo, con mappe servibili, la formazione del catasto nuovo, o, più esattamente, il ricensimento potrà farsi in un tempo relativamente minore. E su ciò non vi può essere ragionevole dubbio, sebbene non si possa pienamente convenire sugli apprezzamenti tecnici esposti dall'onorevole Carmine.

Però la Commissione, pur convenendo nella massima, non può accettare alcuno degli emendamenti che vengono proposti, sia perchè non le sembrano esatti e completi nella determinazione delle condizioni e circostanze di fatto, sia perchè i termini che stabiliscono sono troppo brevi e insufficienti. La Commissione non vuole entrare a questo riguardo in una discussione, la quale, siccome affatto tecnica, non varrebbe ad illuminare la Camera. Essa si limita a dichiarare che per gli studi già fatti e per le concordi affermazioni di uomini tecnici, non si può ritenere sufficiente il termine dei tre anni proposto dall'onorevole Carmine, e nemmeno quello dei cinque, del quale si accontenterebbe l'onorevole Mussi.

Per questo convincimento e perchè, d'altronde, mi pare più savio e più utile anche nell'interesse



delle provincie che vorranno approfittare di questo provvedimento, il fissare un termine ragionevole e come tale dal Governo spontaneamente accettato, piuttosto che un termine evidentemente troppo breve che giustificherebbe l'inadempimento della promessa e le proroghe, molto più che si tratta di materia nella quale si è sempre promesso molto e mantenuto poco, io stesso, sebbene appartenga ad una provincia la quale è, notoriamente, fra le più aggravate, ho proposto nell'aggiunta che mando al banco della Presidenza il termine di sette anni (*Benissimo!*), a contare dal giorno della comunicazione della domanda al Governo, e ciò per quelle provincie che hanno un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, e ferma la condizione che venga anticipata dalla provincia richiedente la metà della spesa. E l'aggiunta così formulata si accetta e dalla Commissione e dal Governo.

Soggiungo, in pari tempo, che l'emendamento proposto dall'onorevole Canzi non può essere accettato perchè non vi è fissato il termine entro il quale il ricensimento deve essere compiuto, cosicchè viene a mancare lo scopo principale, che i proponenti hanno di mira; che non si può accettare l'emendamento dell'onorevole Carmine, perchè il termine di tre anni è evidentemente troppo ristretto, e perchè, d'altronde, ove lo si accettasse così come è formulato, ne deriverebbe l'obbligo nel Governo di compiere, a richiesta delle provincie, il catasto di tutta Italia nel termine di cinque anni, ciò che sarebbe assolutamente impossibile e non abbiamo bisogno di dimostrarlo.

Più conforme agli apprezzamenti e ai concetti della Commissione, si presenta l'aggiunta che l'onorevole mio amico Mussi ha proposta, e svolta colla dialettica e colla facondia che gli son proprie, come la Camera può rilevare dal tenore della aggiunta nostra, della quale ho l'onore di dar lettura.

Il primo comma sarebbe emendato così: " I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni, al più tardi, dalla promulgazione della presente legge. Così vien tolto di mezzo il dubbio che i lavori non debbano proprio incominciare se non trascorsi i due anni.

" Se alcuna provincia chiederà per mezzo del suo Consiglio che i lavori predetti siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del regno.

" Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili

agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà esser compiuto entro 7 anni, dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale. "

Seguono gli altri due incisi come nell'articolo proposto.

**Presidente.** Non rimarrebbe che l'ultimo capoverso: " Il rimborso dell'anticipazione della spesa ecc. "

**Minghetti, relatore.** Anche il penultimo: " Per le provincie suddette ecc. "

**Presidente.** Il Governo vuole esprimere il suo avviso?

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Magliani, ministro delle finanze.** Dirò agli onorevoli Rosano, Della Rocca, Napodano, e Spirito che, in conformità dei concetti espressi dall'onorevole Gerardi a nome della Commissione, il Ministero prende impegno di studiare accuratamente la questione della tassa speciale di bonifimento nei luoghi da essi accennati.

Evidentemente la loro aggiunta non può trovare posto nella legge presente perchè si tratta di un contributo di tasse diverse dall'imposta che è considerata in questa legge.

Ma il Governo, come ho detto, assume impegno di studiare accuratamente la questione, e di affrettare il compimento delle liquidazioni di cui si è parlato.

Rispetto agli emendamenti degli onorevoli Carmine, Canzi e Mussi, il Ministero è pienamente concorde colla Commissione, e prega la Camera di accettare l'articolo nel modo come fu formulato dalla Commissione stessa, e letto testè in suo nome dall'onorevole Gerardi.

Con questa dichiarazione il Ministero intende ancora una volta di affermare come sia suo intendimento e proposito di far sì che i benefici di questa legge non si facciano lungamente attendere dalle popolazioni, che già da troppo lungo tempo li aspettano.

Rinnovo quindi la preghiera alla Camera di votare l'articolo come è stato proposto dalla Commissione.

**Presidente.** Verremo dunque ai voti.

**Toscanelli.** Chiedo di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Toscanelli.** (*Con forza*) Intendo sia rispettata la mia posizione di deputato; e quando, come deputato, chiedo alcuni schiarimenti, ho diritto di averli.

**Presidente.** Onorevole Toscanelli, Ella ha diritto di avere quegli schiarimenti che il Governo crede di dover dare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Gerardi. (Della Commissione)** Chiedo io pure di parlare, perchè sono in colpa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Creda l'onorevole Toscanelli che non ho avuto nessun proposito deliberato di non rispondere all'interrogazione che mi ha rivolta. Però egli comprende benissimo che non si può, in due parole, sciogliere il quesito da lui fatto. L'onorevole Toscanelli mi ha rivolto un quesito di ordine finanziario e di sistema tributario generale. Mi ha domandato in qual modo la finanza farà fronte ad una perdita, che egli calcola in 30 milioni, per l'applicazione anticipata dell'aliquota del 7 per cento.

Ora io domanderei all'onorevole Toscanelli quali siano gli elementi del calcolo, da cui desume che la finanza avrà una perdita di 30 milioni. (*Ularità*)

Di più ha calcolato l'onorevole Toscanelli quale è il vantaggio che avrà la finanza italiana dai terreni censibili e non censiti? Quali elementi egli ha per calcolare ora questa utilità finanziaria che si verrà ad acquistare? In fine si tratta di operazioni che arrecheranno forse un aggravio al bilancio, non subito, ma di qui a sette, od otto anni. Ad ogni modo, siccome la questione finanziaria dovrà essere largamente discussa in questa Camera, in quella occasione io potrò dare anche all'onorevole Toscanelli i più sicuri e rassicuranti ragguagli a questo proposito.

L'onorevole Toscanelli mi ha fatta anche un'altra domanda: perchè non si sgrava l'imposta sui fabbricati? Ma onorevole Toscanelli, quale attinenza ha la questione da Lei proposta colla legge che noi discutiamo? V'è alcuna proposta da Lei fatta o fatta dalla Commissione, o dal Governo al riguardo? È una questione che sarà esaminata a suo tempo, ed a suo tempo io credo di poter dimostrare all'onorevole Toscanelli come corra gran divario tra la imposta sui terreni e quella sui fabbricati e come i provvedimenti di sgravio, che il Parlamento sarà presto chiamato a votare, sieno urgenti e giusti per la imposta fondiaria nelle condizioni presenti e non lo siano ugualmente e nello stesso grado, gli sgravi dell'imposta sui fabbricati.

Sono questi gli schiarimenti che posso dare all'onorevole Toscanelli, " *stans pede in uno.* "

Ma potremo fare una lunga discussione in altra

occasione che spero prossima e quando all'onorevole Toscanelli piacerà di richiamare su questo argomento in modo più speciale e diretto l'attenzione del ministro.

**Toscanelli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Toscanelli.** Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi. (Della Commissione)** Io prego l'onorevole mio amico Toscanelli di credere che se non ho risposto alle sue osservazioni non fu nè potea essere effetto di scortesia. Avevo preso gli appunti per rispondergli brevemente, ma poi, mentre stavo redigendo l'aggiunta che si propose dalla Commissione, la discussione si è proseguita ed io ne rimasi tagliato fuori. Ed ora in seguito alle osservazioni e dichiarazioni colle quali gli ha risposto l'onorevole ministro, io mi limito a ricordargli che un illustre economista paragona l'imposta che pesa troppo grave sulla terra e sulla agricoltura, al lattante ingordo e indiscreto che distrugge la bellezza e il vigore della nutrice. (*Ularità*) Questo paragone val meglio di intempestive dimostrazioni e non dispiacerà, spero, all'amico l'onorevole Toscanelli.

**Presidente.** Verremo ai voti: gli onorevoli Rosano e Della Rocca mantengono o ritirano la loro proposta?

**Rosano.** Per conto mio, non v'insisto e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, le quali vorrei però formulate in un ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Della Rocca insiste nella sua proposta?

**Della Rocca.** No, ma ho ragione di credere che l'onorevole ministro per le finanze manterrà l'impegno preso.

**Presidente.** L'onorevole Spirito la mantiene?

**Spirito.** No.

**Presidente.** L'onorevole Canzi mantiene o ritira la proposta?

**Canzi.** Ecco, mi permettano: io l'avrei ritirata volentieri, vedendo la difficoltà grandissima, per molte ragioni, che un mio emendamento possa avere la preferenza da parte del Governo e della Commissione, e molto volentieri mi sarei associato ad alcune di quelle proposte che sono state fatte da altri e che io credo conformi agli impellenti bisogni di alcune parti d'Italia. Io mi sarei accostato volentieri all'emendamento dell'onorevole Carmine, e così pure a quello dell'onorevole Mussi, od a quello della Commissione, giacchè io non faccio questione del nome che porta l'emendamento; disgraziata-

mente l'emendamento della Commissione, al quale si sono associati gli accennati colleghi, rinvia l'applicazione a 7 anni, il che a me pare eccessivo.

**Presidente.** Dica se mantiene o ritira il suo emendamento.

**Canzi.** Dato questo periodo di 7 anni, e considerando che le domande delle provincie non potranno presentarsi subito, ma soltanto fra mesi, e non pochi, considerando che ci vorrà un anno, almeno di tempo per la pubblicazione del decreto e per l'attuazione, io domando se tutto questo può dirsi che appaghi i bisogni esistenti, e le speranze suscitate?

Io credo di no. Io sarei esitante a domandare l'applicazione di un periodo minore, se potessi realmente temere di andar contro a difficoltà di ordine tecnico, ma dopo il discorso fatto da un nostro collega così competente nella materia come è l'onorevole Carmine, il quale è arrivato perfino a proporre un termine di tre anni ed ora, in via di transazione lo propone di 5, devo essere convinto che quello di sette sia eccessivo anche in ordine tecnico.

Per queste ragioni avendo udito che l'unico motivo per il quale la Commissione ha creduto che il mio emendamento non potesse essere accettato era quello che in esso mancava un termine, io mi permetto di insistere nell'emendamento stesso completandolo coll'indicazione del tempo; e lo completo in questo modo. Là dove dice: " la domanda sarà accolta purchè la provincia anticipi metà della spesa; ed i detti lavori saranno intrapresi e proseguiti colla massima alacrità, „ aggiungerai: " e compiuti entro un quinquennio. „ E però ripeto che se un uomo così competente come l'onorevole Carmine ha creduto che si potessero compiere i lavori in tre anni, tanto maggiormente si potranno compiere in cinque.

Vorrei lusingarmi che tanto la Commissione che il Governo, indotti da questi ragionamenti, si accosteranno alla mia proposta.

**Presidente.** Onorevole Mussi, ritira la sua proposta?

**Mussi.** Desidero prima di fare un'osservazione.

Anzi tutto mi permetto di osservare che le case non subiscono gli effetti della concorrenza transatlantica, e credo neppure i vini, a buon intenditor poche parole bastano.

In non ho probabilità di vedere accettato il proposto termine del quinquennio, perciò sebbene quei 7 anni mi ricordino le 7 piaghe dell'Egitto, pure in omaggio alle dottrine cabalistiche, per non andare colla testa rotta, debbo subire il settennio,

ben inteso che nei sette anni debbano essere compiute tutte le operazioni, compresa la revisione, e che si accetti la frase *non oltre*, perchè se sarà possibile di compiere i lavori in questo spazio di tempo con ponderazione ed esattezza sarà dovere del Governo di eseguirlo nel quinquennio.

Io prego poi l'onorevole Canzi di aver riguardo al fatto che quando si tratta di termini, è meglio accettarli ragionevoli e qualche volta anche esuberanti e ritardati purchè sieno definiti e ben accertati. Meglio, pare a me, subire oggi la lentezza ministeriale, che imporre al ministro un periodo giudicato da lui stesso troppo breve. Il potere esecutivo è dopo tutto responsabile; e perciò fino ad un certo punto ha il diritto di reclamare un termine ragionevole ed anche comodo per compiere i lavori; se questo vien troppo ristretto egli se ne rifarà domandando dopo delle proroghe che la Camera suole anche troppo facilmente accordare.

E siccome io ho una gran paura delle proroghe, così mi rassegnò al settennio domandato anche dalla Commissione di cui non posso non riconoscere l'elevato ingegno e l'assoluta competenza.

**Presidente.** Onorevole Carmine, ritira o mantiene il suo emendamento?

**Carmine.** L'onorevole Gerardi ha fatto alcuni appunti anche alla forma del mio emendamento; ma, vista l'ora tarda, io credo che la Camera mi sarà grata se mi astengo dal rispondere a quegli appunti. Non voglio fare questioni di forma; quindi accetto la nuova formula dell'articolo presentata dall'onorevole Gerardi. Non posso però assolutamente accettare il termine di sette anni, il quale dista troppo da quello di tre anni che io giudicavo e giudico ancora sufficiente. In via di transazione accetto il termine di cinque anni, con la speranza però che sia considerato come termine massimo, e che quindi le nuove operazioni possano essere ultimate anche in un tempo più breve.

Io quindi ritiro il mio emendamento, e propongo come emendamento alla proposta dell'onorevole Gerardi che là dove si dice *sette anni* si dica *cinque anni*.

**Presidente.** Tanto vale che dica che si associa alla proposta Canzi.

**Carmine.** C'è diversità di forma.

**Presidente.** È la sostanza che vale e non la forma.

**Carmine.** Anche la forma ha il suo valore.

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Minghetti, relatore.** La Commissione è andata fino all'ultimo estremo che sia compatibile con

una fiera promessa, e con la probabilità di riuscire.

Sappia la Camera che la Commissione, non paga della sua opinione e di quella dei ministri intervenuti nel suo seno, ha creduto di dover consultare uomini peritissimi (i quali certamente, per quanta stima io faccia dell'onorevole Carmine, non posso dire che sieno inferiori a lui, li metteremo alla pari), e questi uomini peritissimi ci hanno dato concordemente il giudizio esser questo il termine il più breve possibile per poter fare qualche cosa di serio, e non dover poi mancare ad una promessa fatta nella legge.

Qui l'onorevole Mussi ha avuto ragione. Egli si è dichiarato nemico delle proroghe, ed io lo sono quanto lui; e per conseguenza, se si vuol qualche cosa che non debba poi dar luogo a nuove proroghe, conviene accettare il termine che la Commissione ha stabilito.

**Presidente.** L'onorevole Canzi mantiene la sua proposta o la ritira?

**Canzi.** Io intendevo dichiarare che mi associavo alla proposta dell'onorevole Carmine, purchè si fosse ridotto il settennio al quinquennio; ma dal momento che la Commissione è ferma nel settennio, io persisto in quello che ho detto prima.

**Presidente.** Verremo ai voti.

Anzitutto è bene ritenere che con la votazione di questo articolo rimane soppresso l'articolo 41...

**Minghetti, relatore.** È chiaro.

**Presidente.** Rimangono dunque due proposte; l'una è quella della Commissione, della quale darò lettura, l'altra è quella dell'onorevole Canzi a cui si associa l'onorevole Carmine.

È stato presentato il seguente ordine del giorno dell'onorevole Rosano.

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze che sarà affrettata la liquidazione delle spese di bonificazione del bacino inferiore del Volturno e di quello del Sarno e del Sele e si cesserà l'onere della tassa del *carlino a moggio* e la tassa rettificata, e passa all'ordine del giorno. »

Onorevole Rosano, insiste nel suo ordine del giorno?

**Rosano.** No, lo ritiro.

**Presidente.** Sta bene.

**Canzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Perchè?

**Canzi.** Per fare un'ulteriore dichiarazione.

Per togliere possibilmente tutte le difficoltà alla accettazione del quinquennio, io, associandomi a

quel che ha detto l'onorevole Carmine, abbandono la formula del mio emendamento ed accetto la formula della Commissione, sostituendo ai sette anni i cinque anni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi. (Della Commissione)** Mi rivolgo a tutti i miei amici personali...

**Presidente.** Ma è inutile: credo che si possa venire ai voti.

**Gerardi. (Della Commissione)** È importante invece. Se avessi creduto possibile nel seno della Commissione di proporre e sostenere altro termine lo avrei fatto. Ora importa di votare tutti d'accordo.

**Presidente.** Leggo l'articolo 49 modificato dalla Commissione:

« I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni al più tardi della promulgazione della presente legge, e continuati senza interruzione in tutti i compartimenti del regno.

« Se alcuna provincia chiederà per mezzo del suo Consiglio che i lavori predetti siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta senza pregiudizio alcuno del normale andamento dei lavori nelle altre parti del regno.

« Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

« Per le provincie suddette sarà applicata, per decreto reale in via provvisoria l'aliquota dell'imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il regno.

« Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dell'applicazione dell'estimo provvisorio. »

Come la Camera ha udito qui dov'è detto « il ricensimento dovrà essere compiuto entro 7 anni », gli onorevoli Canzi e Carmine propongono che si dica: « entro 5 anni. »

Pongo a partito questo emendamento. Chi lo approva sorga.

(Non è approvato.)

Pongo quindi a partito l'articolo della Com-

missione accettato dal Governo, che ho tenuto letto. Chi lo approva è pregato d'alzarsi,

(È approvato.)

Resta così soppresso l'articolo 41, e rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

### Annunzio di quattro domande d'interrogazione e d'interpellanza.

**Presidente.** Comunico alla Camera diverse domande d'interrogazione e d'interpellanza.

L'onorevole Vollaro ha presentato questa domanda d'interpellanza:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze sull'esecuzione della legge 8 luglio 1883 pei danneggiati politici delle provincie meridionali. ”

Gli onorevoli Parona e Turbiglio hanno presentato questa domanda d'interrogazione:

“ I sottoscritti desiderano interrogare l'onorevole presidente del Consiglio per sapere se intenda presentare alla Camera, e quando, il progetto di legge a favore dei medici morti di colera e d'altre malattie epidemiche contratte in servizio dello Stato e dei comuni. ”

Un'altra domanda d'interpellanza è dell'onorevole Ferrar Luigi:

“ Il sottoscritto desidera d'interpellare il presidente del Consiglio sui criteri coi quali egli giudica le conseguenze della ritardata approvazione del progetto di riforma della legge comunale e provinciale. ”

Viene poi una domanda d'interrogazione dell'onorevole Pasquali:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri sul sistema di politica giudiziaria praticato dal guardasigilli ed implicitamente approvato dalla presidenza del Consiglio. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler comunicare queste domande d'interrogazione e d'interpellanza ai suoi colleghi perchè, a termini del regolamento, dichiarino se, e quando, intendano rispondere.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Le comunicherò ai miei colleghi assenti.

La seduta è levata a ore 6.40 pomeridiane.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (54)
2. Discussione della risoluzione proposta dai deputati Vastarini-Cresi, Placido e Della Rocca intorno alla tutela della pubblica salute.
3. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)
4. Modificazioni alla legislazione degli scioperi. (114)
5. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)
6. Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35)
7. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86)
8. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche (31)
9. Stato degli impiegati civili. (68)
10. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
11. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
12. Ampliamento del servizio ippico. (208)
13. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
14. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
15. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
16. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
17. Disposizioni sul divorzio. (87)
18. Provvedimenti per Assab. (242)
19. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
20. Suddivisione sulla circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
21. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
22. Ordinamento del credito agrario. (268)
23. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
24. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)
25. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
26. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)

27. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
28. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
29. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)
30. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)
31. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
32. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
33. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)
34. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)
35. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
36. Costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari. (300)
37. Ordinamento delle scuole e stipendi dei maestri elementari. (317)
38. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore "Quintino Sella" nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
39. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
40. Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili. (266)
41. Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona. (379)
42. Progetto di nuovo codice penale. (150)

---

*Per il Capo dell'ufficio di Revisione*

AVV. MARIO MANCINI, *revisore.*

---

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).